



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
[...] (2023) XXX draft

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Orientamenti della Commissione sull'applicazione della deroga all'articolo 101 TFUE
per gli accordi di sostenibilità dei produttori agricoli a norma dell'articolo 210,
lettera a), del regolamento (UE) 1308/2013**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti della Commissione sull'applicazione della deroga all'articolo 101 TFUE per gli accordi di sostenibilità dei produttori agricoli a norma dell'articolo 210, lettera a), del regolamento (UE) 1308/2013

INDICE

1.	Introduzione.....	4
1.1	Contesto generale	4
1.1.1	Contesto politico.....	4
1.1.2	Esclusione rispetto all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE creata dall'articolo 210 bis.....	5
1.2	Contesto giuridico dell'esclusione	6
1.2.1	L'articolo 210 bis riguarda soltanto gli accordi di sostenibilità che limitano la concorrenza	6
1.2.2	Gli accordi di sostenibilità che restringono il gioco della concorrenza e non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 210 bis possono beneficiare di altre norme	6
1.3	Obiettivi e ambito di applicazione degli orientamenti	7
2	Ambito di applicazione soggettivo dell'articolo 210 bis e prodotti oggetto di tale disposizione	8
2.1	Definizione di impresa e di accordo di sostenibilità ai sensi dell'articolo 210 bis	8
2.2	Ambito di applicazione soggettivo dell'articolo 210 bis	10
2.3	Prodotti soggetti all'applicazione dell'articolo 210 bis	12
3	Ambito di applicazione materiale dell'articolo 210 bis	13
3.1	Obiettivi di sostenibilità soggetti all'applicazione dell'articolo 210 bis	14
3.2	Norme di sostenibilità applicate a norma dell'articolo 210 bis.....	16
3.2.1	L'accordo di sostenibilità deve individuare una norma di sostenibilità relativa a un obiettivo di sostenibilità	16
3.2.2	Le norme di sostenibilità dovrebbero portare a risultati tangibili e misurabili o, laddove ciò non sia appropriato, a risultati osservabili e descrivibili.....	16

3.2.3	Le norme di sostenibilità devono essere più rigorose rispetto alla norma obbligatoria pertinente	17
4	Restrizioni della concorrenza	19
4.1	Che cos'è una restrizione della concorrenza?	19
4.2	Che cosa non costituisce una restrizione della concorrenza?	21
	Carattere indispensabile delle restrizioni ai sensi dell'articolo 210 bis	22
5.1	Introduzione.....	22
5.2	Il concetto di carattere indispensabile delle restrizioni	22
5.3	Verifica 1 - Carattere indispensabile dell'accordo di sostenibilità	24
5.3.1	La norma di sostenibilità può essere ugualmente applicata agendo individualmente?	26
5.3.2	Carattere indispensabile delle disposizioni dell'accordo di sostenibilità.....	28
5.4	Verifica 2 - Carattere indispensabile delle restrizioni della concorrenza.....	32
5.4.1	Natura della restrizione.....	32
5.4.2	Intensità della restrizione.....	34
5.5	Esempi di applicazione del criterio del carattere indispensabile.....	36
6	Ambito di applicazione temporale dell'articolo 210 bis	41
6.1	Accordi di sostenibilità conclusi prima della pubblicazione degli orientamenti	41
6.2	Forza maggiore	42
6.3	Periodo transitorio	42
6.4	Mancata applicazione della norma	43
6.5	Riesame continuo e costante del carattere indispensabile delle restrizioni	44
6.5.1	In quali casi è probabile che il carattere indispensabile delle restrizioni non sia più soddisfatto?	44
6.5.2	Quali sono le opzioni delle parti nel caso in cui si accerti che le restrizioni non sono più indispensabili?	46
7	Sistema di pareri ai sensi dell'articolo 210 bis	47
7.1	Richiedenti della richiesta	47
7.2	Contenuto della richiesta	48
7.3	La valutazione della Commissione e il contenuto del parere	49
7.4	Termine per l'emissione di un parere.....	49
7.5	Cambiamento delle circostanze dopo l'adozione del parere.....	49
7.6	Effetti di un parere.....	50

8	Intervento ex post da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza ai sensi dell'articolo 210 bis, paragrafo 7	51
8.1	Gli obiettivi della politica agricola comune sono compromessi	51
8.2	Esclusione della concorrenza	53
8.3	Aspetti procedurali	55
9	Onere della prova per il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 210 bis	57
	Allegato A - Diagramma di flusso della valutazione ai sensi dell'articolo 210 bis	58
	Allegato B – diagramma di flusso della valutazione del criterio del carattere indispensabile	59
	Allegato C - Glossario	60
	Allegato D – Articolo 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 – Iniziative verticali e orizzontali a sostegno della sostenibilità	62
	Allegato E – Esempi di restrizioni della concorrenza	64
1.	Restrizioni relative al prezzo	64
2.	Restrizioni relative alla produzione	65
3.	Restrizioni relative ai fattori produttivi	65
4.	Restrizioni relative a clienti, fornitori o territori	66
5.	Restrizioni relative agli scambi di informazioni	68
6.	Restrizioni relative alle modalità di definizione delle norme di sostenibilità.....	69

1. INTRODUZIONE

1.1 Contesto generale

1.1.1 Contesto politico

- (1) I presenti orientamenti intendono spiegare le condizioni di applicazione dell'articolo 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli¹ (il "regolamento OCM"), introdotto dal regolamento (UE) 2021/2117² ("articolo 210 bis").
- (2) L'articolo 210 bis è stato introdotto nel contesto della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2021, al fine di sostenere la transizione verso un sistema alimentare dell'UE sostenibile.
- (3) Lo sviluppo sostenibile è menzionato all'articolo 3, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera f), del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È altresì un obiettivo prioritario delle politiche dell'UE in generale. La Commissione si è impegnata ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite³. In linea con tale impegno il Green Deal europeo definisce una strategia di crescita per trasformare l'UE in una società più giusta e più prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse⁴.
- (4) Due strategie centrali del Green Deal sono rilevanti per la filiera agroalimentare. La strategia sulla biodiversità⁵ si pone l'obiettivo di invertire la perdita di biodiversità investendo nella protezione e nel ripristino della natura. La strategia "Dal produttore al consumatore"⁶ affronta invece in modo olistico le sfide poste

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

² Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

³ Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015, 70/1, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).

ai sistemi alimentari sostenibili. In tale contesto figurano la produzione, la trasformazione e il commercio sostenibili di alimenti, ma anche il consumo alimentare sostenibile, i regimi alimentari sani e gli sprechi alimentari. La transizione a un sistema alimentare sostenibile può portare benefici ambientali, sanitari e sociali e offrire vantaggi economici.

- (5) Queste due strategie del Green Deal elencano una serie di obiettivi quantitativi non vincolanti destinati a migliorare la sostenibilità dell'agricoltura entro il 2030, tra cui obiettivi volti a: i) ridurre le vendite complessive di antimicrobici utilizzati negli animali da allevamento e nell'acquacoltura; ii) ridurre l'uso complessivo dei pesticidi chimici e dei pesticidi più pericolosi, nonché il rischio che ne deriva; iii) ridurre le perdite di nutrienti dovute all'uso di fertilizzanti; iv) aumentare la quantità di terreni destinati all'agricoltura biologica; e v) aumentare la quantità di terreni dedicati a elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità⁷. Le strategie elencano una serie di azioni, comprese iniziative legislative, destinate a conseguire tali obiettivi.
- (6) Gli operatori della filiera agroalimentare, compresi i produttori agricoli, svolgono un ruolo fondamentale nel contesto di tali strategie, rispettando le norme obbligatorie dell'UE e nazionali. Possono altresì aumentare la sostenibilità andando oltre le norme obbligatorie dell'UE e nazionali.
- (7) Tutto ciò può essere difficile per un singolo produttore di prodotti agricoli (un "produttore"), in particolare in considerazione delle risorse necessarie. La cooperazione nel contesto della filiera agroalimentare può stimolare l'adozione di pratiche sostenibili che vanno oltre quanto richiesto dalla normativa UE e nazionale.
- (8) Gli operatori della filiera agroalimentare potrebbero essere dissuasi dall'intraprendere attività di cooperazione in ragione delle preoccupazioni circa l'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE a tale cooperazione.

1.1.2 Esclusione rispetto all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE creata dall'articolo 210 bis

- (9) L'articolo 210 bis stabilisce un'esclusione dall'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. È stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42 TFUE.
- (10) L'articolo 210 bis riguarda gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli e che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell'UE o nazionale. Tali accordi possono essere stipulati tra produttori ("accordi orizzontali") oppure tra produttori e altri operatori a diversi livelli della filiera agroalimentare ("accordi verticali").
- (11) Ai fini dei presenti orientamenti, il termine "accordo di sostenibilità" si riferisce a qualsiasi tipo di accordo, decisione o pratica concordata che coinvolga i produttori (tra produttori o tra produttori e altri operatori a diversi livelli della filiera agroalimentare) che riguardi la produzione o il commercio di prodotti

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final), pag. 8.

agricoli e che miri all'applicazione di norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell'UE o nazionale, indipendentemente dalla forma di cooperazione.

- (12) Gli accordi di sostenibilità che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 210 bis non sono vietati, non essendo necessaria alcuna previa decisione di un'autorità pubblica in tal senso.

1.2 Contesto giuridico dell'esclusione

1.2.1 L'articolo 210 bis riguarda soltanto gli accordi di sostenibilità che limitano la concorrenza

- (13) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE contiene un divieto generale contro gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate e gli accordi tra associazioni che restringono il gioco della concorrenza. In altre parole, un accordo che restringe il gioco della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE è automaticamente nullo e privo di effetti (e può esporre le parti a sanzioni pecuniarie), a meno che non possa beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE o di un'esclusione specifica ai sensi dell'articolo 210 bis o di un'altra disposizione del diritto dell'Unione.
- (14) L'articolo 210 bis stabilisce un'esclusione dall'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE per taluni tipi di accordi di sostenibilità. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi di sostenibilità che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 210 bis. Ciò significa che, a determinate condizioni, gli accordi relativi alle norme di sostenibilità possono limitare la concorrenza.
- (15) Come per tutte le eccezioni a un principio generale, l'ambito di applicazione dell'articolo 210 bis deve essere interpretato restrittivamente⁸. Gli obiettivi e le condizioni di applicazione dell'articolo 210 bis e i suoi limiti derivano esclusivamente dal regolamento OCM stesso.
- (16) I tipi di accordi di sostenibilità che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE sono illustrati nella sezione 4 dei presenti orientamenti.

1.2.2 Gli accordi di sostenibilità che restringono il gioco della concorrenza e non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 210 bis possono beneficiare di altre norme

- (17) Gli accordi di sostenibilità che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 210 bis possono essere esonerati dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1,

⁸ A tal fine cfr. sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 1995, *Bayerische Motorenwerke*, C-70/93, ECLI:EU:C:1995:344, punto 28; sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 1998, *Cabour e Nord Distribution Automobile/Arnor "SOCO"*, C-230/96, ECLI:EU:C:1998:181, punto 30; sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 1998, *Javico*, C-306/96, ECLI:EU:C:1998:173, punto 32; sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 2010, *Commissione/Francia*, C-492/08, ECLI:EU:C:2010:348, punto 35; sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2017, *Marine Harvest/Commissione*, T-704/14, ECLI:EU:T:2017:753, punto 201.

TFUE se rientrano nell'ambito di applicazione di altre esclusioni, quali quelle previste dagli articoli 152, 209 o 210 del regolamento OCM.

- (18) Gli accordi di sostenibilità che restringono il gioco della concorrenza e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 210 bis e delle altre esclusioni di cui al regolamento OCM sono soggetti all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. I produttori e gli operatori dovrebbero analizzare tali accordi alla luce degli orientamenti orizzontali⁹ e degli orientamenti verticali¹⁰ e valutare se i loro accordi possono essere esentati a norma dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, anche ai sensi di eventuali regolamenti di esenzione per categoria¹¹.

1.3 Obiettivi e ambito di applicazione degli orientamenti

- (19) I presenti orientamenti mirano a fornire certezza del diritto, offrendo assistenza a produttori e operatori della filiera agroalimentare nella valutazione dei loro accordi di sostenibilità. Essi mirano altresì a fornire indicazioni sull'applicazione dell'articolo 210 bis agli organi giurisdizionali nazionali e alle autorità nazionali garanti della concorrenza. Forniscono indicazioni in merito ai seguenti aspetti: i) l'ambito di applicazione soggettivo dell'articolo 210 bis e i prodotti oggetto di tale disposizione; ii) l'ambito di applicazione materiale dell'articolo 210 bis; iii) i tipi di restrizioni della concorrenza oggetto della disposizione; iv) il concetto di carattere indispensabile ai sensi dell'articolo 210 bis; v) l'ambito di applicazione temporale dell'articolo 210 bis; vi) la procedura per richiedere un parere alla Commissione in merito alla conformità di un determinato accordo di sostenibilità rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 210 bis; vii) le condizioni per l'intervento ex-post della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza; e viii) l'onere della prova per dimostrare il soddisfacimento o meno delle condizioni di cui all'articolo 210 bis. Viste le diverse tipologie e le molte combinazioni di accordi di sostenibilità possibili e di condizioni del mercato in

⁹ Comunicazione della Commissione, Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1).

¹⁰ Comunicazione della Commissione, Approvazione del contenuto del progetto di comunicazione della Commissione — Comunicazione della Commissione "Orientamenti sulle restrizioni verticali" 2021/C 359/02 (C(2021) 5038 final).

¹¹ Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46); regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36); regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43); regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU 36 del 6.3.1965, pag. 533); regolamento (CE) n. 1215/1999 del Consiglio, del 10 giugno 1999, che modifica il regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 1); regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52); regolamento (UE) 2022/720 della Commissione, del 10 maggio 2022, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 134 dell'11.5.2022, pag. 4).

cui le imprese operano, è impossibile fornire orientamenti specifici per ogni possibile scenario. Di conseguenza i presenti orientamenti non costituiscono un elenco di controllo da applicare in maniera meccanica. Ogni accordo di sostenibilità deve essere valutato in relazione al suo specifico contesto economico e giuridico.

- (20) I presenti orientamenti sono destinati a fornire assistenza a produttori e operatori a diversi livelli della filiera agroalimentare che stanno valutando se stipulare o meno un accordo di sostenibilità o che ne hanno già stipulato uno. Soltanto la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per interpretare in modo autorevole l'articolo 210 bis.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO DELL'ARTICOLO 210 BIS E PRODOTTI OGGETTO DI TALE DISPOSIZIONE

2.1 Definizione di impresa e di accordo di sostenibilità ai sensi dell'articolo 210 bis

- (21) La Corte di giustizia ha definito "un'impresa" come "qualsiasi entità costituita da elementi personali, materiali e immateriali che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento"¹². Qualsiasi persona fisica o giuridica è un'impresa se offre prodotti o servizi su un mercato. Un'impresa può essere ad esempio un singolo agricoltore, un'azienda agricola a conduzione familiare, una cooperativa agricola, un'impresa di trasformazione alimentare o una catena multinazionale di dettaglianti. In alcuni casi gli enti pubblici sono imprese se svolgono un'attività economica che non rientra tra le funzioni essenziali dello Stato¹³.
- (22) Poiché il concetto di "impresa" è un concetto economico, una singola impresa può comprendere più soggetti giuridici¹⁴. Ciò significa che un accordo tra una società madre e una sua controllata al 100 %, o tra due controllate al 100 % della medesima società madre, non può violare l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE dato che l'accordo non è stipulato tra imprese diverse¹⁵.

¹² Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, *Commissione/Italia*, causa 118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punto 7; sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998, *Commissione/Italia*, C-35/86, ECLI:EU:C:1998:303, punto 36; sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, *Pavlov e altri*, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 75; sentenza della Corte di giustizia del 25 marzo 2021, *Deutsche Telekom/Commissione*, C-152/19 P, ECLI:EU:C:2021:238, punto 72.

¹³ Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 1997, *Diego Calì & Figli Srl/Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG)*, C-343/95, ECLI:EU:C:1997:160, punto 22.

¹⁴ L'esercizio comune di un'attività economica è di norma valutato analizzando l'esistenza di legami funzionali, economici e organici tra i diversi soggetti. Cfr. ad esempio sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2010, *AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione*, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, punti da 47 a 55; sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, *Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri*, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 112.

¹⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 1996, *Viho Europe BV/Commissione*, C-73/95 P, ECLI:EU:C:1996:405, punti da 15 a 18.

- (23) Un "accordo" comprende qualsiasi atto nel quale due o più imprese esprimono la comune volontà di cooperare¹⁶. La forma di tale espressione di volontà è irrilevante. Un contratto firmato e autenticato, un accordo volontario (*gentlemen's agreement*) o uno scambio di emoji all'interno di messaggi di testo possono costituire un accordo.
- (24) Il concetto di "associazione di imprese" fa riferimento a un soggetto, indipendentemente dalla sua forma, che raggruppa imprese dello stesso settore e si fa carico di rappresentare e tutelare i loro interessi comuni nei confronti degli altri operatori economici, degli organi di governo e del pubblico in generale¹⁷. Esempi di associazioni sono: associazioni di categoria, ordini professionali e organismi di regolamentazione, nonché cooperative che non sono essi stessi economicamente attivi nella materia che coordinano. La "decisione di un'associazione" è un concetto di ampia portata che comprende: i) norme e regolamentazioni; ii) decisioni formali vincolanti per uno o più membri; iii) codici di condotta; e iv) raccomandazioni non vincolanti che rispecchiano la volontà dell'associazione di coordinare il comportamento dei suoi membri sul mercato in conformità ai termini della raccomandazione.
- (25) Il concetto di "pratica concordata" fa riferimento a una forma di coordinamento tra imprese nell'ambito della quale queste ultime non hanno raggiunto un accordo, ma vi sostituiscono scientemente una collaborazione pratica fra le stesse ai rischi della concorrenza¹⁸. Ad esempio lo scambio intenzionale di informazioni riservate tra concorrenti potrebbe consentire loro di competere in modo meno vigoroso, anche se i concorrenti non hanno mai discusso esplicitamente di limitare la concorrenza tra loro.
- (26) Nella pratica la distinzione tra "accordi", "decisioni di associazioni" e "pratiche concordate" è artificiosa. La Corte di giustizia ha sostenuto che tali nozioni si sovrappongono e "ricomprendono forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano"¹⁹.

Esempio 1: un produttore inizia a certificare che tutte le sue fragole sono prive di pesticidi e applica una maggiorazione rispetto ai prezzi praticati dai suoi concorrenti. Un produttore concorrente osserva che il primo sta vendendo tutte le sue fragole a tale prezzo più elevato e inizia a fare lo stesso. Ben presto altri produttori iniziano a fare lo stesso e riescono a far pagare prezzi maggiorati a fronte della certificazione del fatto che le loro fragole sono prive di pesticidi. In tale circostanza, non vi è accordo: ogni produttore agisce in modo indipendente, tenendo conto del comportamento attuale o prevedibile dei suoi concorrenti.

¹⁶ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 6 gennaio 2004, *BAI e Commissione/Bayer*, cause riunite C-2/01 P e C-3/01 P, ECLI:EU:C:2004:2, punto 97.

¹⁷ Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 10 luglio 2001, *Wouters*, C-309/99, ECLI:EU:C:2001:390, punto 61.

¹⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2021, *Kilpailu- ja kuluttajavirasto*, C-450/19, ECLI:EU:C:2021:10, punto 22.

¹⁹ Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'8 luglio 1999, *Commissione/Anic Partecipazioni*, C-49/92 P, ECLI:EU:C:1999:356, punto 131.

Esempio 2: un gruppo di produttori si riunisce per discutere le modalità per rendere più sostenibile la coltivazione di fragole. Parlano di come vorrebbero smettere di usare i pesticidi sulle loro fragole, ma temono che, qualora fossero gli unici a procedere in tal senso, altri concorrenti li batterebbero sul mercato offrendo prezzi inferiori. Tutti dichiarano che non useranno pesticidi nella stagione successiva se gli altri si impegnano a fare altrettanto. Non producono un documento scritto che registri tale affermazione. L'anno successivo nessuno dei produttori utilizza pesticidi sulle proprie fragole. In questo caso si tratta di un accordo. Anche se non viene stipulato per iscritto, i produttori hanno chiaramente espresso la loro intenzione di comportarsi sul mercato in un modo specifico, tanto con le loro dichiarazioni in occasione della riunione quanto facendo effettivamente ciò che hanno detto che avrebbero fatto.

2.2 Ambito di applicazione soggettivo dell'articolo 210 bis

- (27) L'articolo 210 bis si applica agli accordi di sostenibilità di cui è parte almeno un produttore di prodotti agricoli e che sono stipulati con altri produttori (accordi orizzontali) o con uno o più operatori a diversi livelli della filiera alimentare (accordi verticali), anche a livello di distribuzione e anche con grossisti e dettaglianti.

Esempio: un accordo orizzontale può riguardare ad esempio un impegno tra produttori concorrenti ad allevare il pollame solo in conformità a determinate norme in materia di benessere degli animali, più elevate rispetto a quelle stabilite dalla normativa dell'UE o nazionale. Un accordo verticale può riguardare ad esempio un impegno assunto tra alcuni produttori e distributori a commercializzare soltanto pollame allevato secondo determinate norme di sostenibilità, più elevate rispetto a quelle imposte dalla normativa dell'UE o nazionale.

- (28) Le parti degli accordi di sostenibilità devono includere uno o più produttori di prodotti agricoli. Le parti possono altresì includere altri operatori a diversi livelli delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione, della filiera alimentare, compresa la distribuzione. I presenti orientamenti fanno riferimento genericamente alle parti degli accordi di sostenibilità come ad "operatori". Nella pratica gli operatori sono elencati di seguito:
- (a) produttori: si tratta di produttori di prodotti agricoli come definiti nell'allegato I TFUE e ulteriormente dettagliati nell'allegato I del regolamento OCM. Rientrano in tale contesto i produttori di prodotti agricoli grezzi e i produttori di alcuni prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato I (quali i trasformatori di zucchero che producono zucchero o i mugnai che producono farina);
 - (b) operatori al "livello della produzione": figurano in tale ambito i fornitori di fattori produttivi (sementi, pesticidi, attrezzature, lavori, ecc.) per la produzione agricola e i fornitori di imballaggi, nella misura in cui tutti questi fornitori mirano a contribuire all'applicazione della norma di sostenibilità (come specificato nella sezione 3.2) attraverso l'attuazione dell'accordo di sostenibilità;
 - (c) operatori al "livello della trasformazione": rientrano in tale contesto gli operatori (talvolta denominati trasformatori, talvolta denominati fabbricanti)

che trasformano i prodotti agricoli per produrre altri prodotti non elencati nell'allegato I, nella misura in cui tali operatori intendono contribuire all'applicazione della norma di sostenibilità (come specificato nella sezione 3.2) attuando l'accordo di sostenibilità;

- (d) operatori al "livello della commercializzazione, compresa la distribuzione": figurano in tale ambito i commercianti, i grossisti, i dettaglianti e i fornitori di servizi di ristorazione, nonché le imprese di trasporto e logistica, nella misura in cui tali operatori intendono contribuire all'applicazione della norma di sostenibilità (come specificato nella sezione 3.2) attraverso l'attuazione dell'accordo di sostenibilità.
- (29) Le parti degli accordi di sostenibilità possono essere singoli operatori e associazioni o altri soggetti collettivi che comprendono produttori o altre imprese di cui sopra, a prescindere dalla loro natura giuridica o dal fatto che siano o meno formalmente riconosciuti ai sensi della normativa dell'UE o nazionale, se almeno una delle parti dell'accordo di sostenibilità è un produttore o un'associazione di produttori. Tali soggetti collettivi possono essere ad esempio organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali.
 - (30) Non importa se una parte di un accordo di sostenibilità ha sede all'interno o all'esterno dell'UE, purché l'accordo di sostenibilità sia attuato nell'UE o sia tale da produrre effetti negativi sulla concorrenza nel mercato unico²⁰.
 - (31) La mera conformità rispetto a una norma di sostenibilità non è di per sé sufficiente a costituire un accordo ai fini dell'applicazione dell'articolo 210 bis. Affinché la conformità a una norma di sostenibilità dia origine a un accordo, è necessario un altro passaggio, ossia che gli operatori della filiera agroalimentare interessati esprimano la loro intenzione di attuare congiuntamente l'accordo (ossia una comune volontà). Nella pratica la differenza tra un accordo sull'adozione di una norma di sostenibilità e la mera conformità rispetto a una norma risiede nel fatto che nel caso della mera conformità l'operatore può decidere unilateralmente di smettere di applicare la norma in qualsiasi momento.
 - (32) Un operatore diventa parte di un accordo di sostenibilità ai fini dell'articolo 210 bis quando esiste una comune volontà con altre parti in merito a un accordo. La comune volontà dovrebbe costituire la fedele espressione della volontà delle parti²¹.
 - (33) Per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 210 bis, paragrafo 2, un accordo di sostenibilità deve avere come parte almeno un produttore. I produttori sono quindi parti essenziali degli accordi di sostenibilità. I produttori che sono parte di un accordo al momento della sua creazione devono essere coinvolti nella negoziazione, nell'adozione e nell'attuazione della norma. Ciò non impedisce ai

²⁰ In tal senso cfr. sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, *Intel*, C-413/14 P, ECLI:EU:C:2017:632, punti da 40 a 45 e giurisprudenza ivi citata.

²¹ Sentenza del Tribunale di primo grado del 26 ottobre 2000, *Bayer/Commissione*, T-41/96, ECLI:EU:T:2000:242, punto 69; sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2006, *Commissione/Volkswagen*, C-74/04 P, ECLI:EU:C:2006:460, punto 39; sentenza del Tribunale del 30 aprile 2009, *CD-Contact Data GmbH*, T-18/03, ECLI:EU:T:2009:132, punto 48.

produttori di diventare parti dell'accordo in una fase successiva, senza aver partecipato alla negoziazione o all'adozione dell'accordo, se esiste una comune volontà di essere vincolati dall'accordo di sostenibilità.

Esempio 1: una serie di catene di supermercati diverse, che collettivamente rappresentano il 70 % degli acquisti all'ingrosso di mele in uno Stato membro, concordano di acquistare esclusivamente mele certificate come prive di pesticidi, al fine di promuovere la coltivazione sostenibile delle mele. Poiché tale gruppo rappresenta una quota così ampia degli acquisti, la maggior parte dei produttori di mele ritiene di non avere altra scelta se non quella di seguire la norma stabilita dal gruppo di catene di supermercati. Tali produttori smettono di utilizzare i pesticidi e certificano le loro mele come prive di pesticidi, piuttosto che rischiare di non poter vendere la loro produzione di mele. È evidente che esiste un accordo tra le catene di supermercati. Tuttavia i produttori di mele non sono parti di tale accordo. Sebbene tali produttori forniscano prodotti che soddisfano una norma di sostenibilità, non hanno concordato con le catene di supermercati il contenuto di detta norma e la loro scelta di conformarsi a quest'ultima non è condizionata dal fatto che altri produttori di mele si conformino a detta norma. Di conseguenza i produttori in questione non faranno parte dell'accordo concluso tra il gruppo di catene di supermercati. Tuttavia ciò non impedirà ai produttori in futuro di diventare parte di un accordo di sostenibilità con le catene di supermercati.

Esempio 2: in uno scenario leggermente diverso, un gruppo di catene di supermercati decide di acquistare soltanto mele certificate come prive di pesticidi. Un'organizzazione di produttori di mele sviluppa un marchio di certificazione che attesta l'assenza di pesticidi nei prodotti dei suoi membri. L'organizzazione concede la licenza per l'uso del marchio di certificazione sulle confezioni dei supermercati e nei loro materiali di commercializzazione. I diritti di licenza vengono distribuiti ai produttori membri dell'organizzazione. In tal caso l'organizzazione è un'associazione di produttori che ha deciso di adottare e fornire il marchio di certificazione. Tale decisione costituisce un accordo di sostenibilità tra produttori. Inoltre l'accordo di licenza stipulato tra l'organizzazione e i supermercati è un accordo di sostenibilità distinto tra i produttori (attraverso la loro associazione) e i supermercati.

2.3 Prodotti soggetti all'applicazione dell'articolo 210 bis

- (34) Per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 210 bis, un accordo di sostenibilità deve: i) riguardare uno o più prodotti agricoli elencati nell'allegato I TFUE, diversi dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura ("prodotti di cui all'allegato I"), e ii) fare riferimento alla produzione di tale prodotto o al commercio di tali prodotti. Un accordo di sostenibilità può coinvolgere anche operatori a livelli della filiera diversi dalla produzione agricola, nella misura in cui tali operatori concordino termini relativi alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.
- (35) La limitazione di cui all'articolo 210 bis ai prodotti agricoli è una conseguenza dell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del regolamento OCM, che non include i prodotti alimentari non agricoli ("prodotti non compresi nell'allegato I").

- (36) Un accordo di sostenibilità può riguardare tanto prodotti di cui all'allegato I quanto prodotti non compresi nell'allegato I, senza che ciò incida sulla validità dell'accordo stesso. Tuttavia l'esclusione di cui all'articolo 210 bis si applicherà soltanto alla parte dell'accordo di sostenibilità che riguarda i prodotti di cui all'allegato I.

Esempio 1: un accordo riguarda l'imballaggio sostenibile del malto e della birra. L'articolo 210 bis si applicherebbe soltanto alla parte dell'accordo relativa al malto, in quanto la birra è un prodotto non compreso nell'allegato I.

Esempio 2: un accordo riguarda i biocarburanti e i prodotti utilizzati per la produzione di biocarburanti. L'articolo 210 bis si applicherebbe soltanto alla parte dell'accordo relativa ai prodotti di cui all'allegato I utilizzati per produrre biocarburanti.

Esempio 3: un accordo riguarda la fornitura ai servizi di ristorazione di pollame prodotto in modo sostenibile. L'accordo coinvolge produttori di pollame che forniscono pollame ai produttori di piatti pronti (che a loro volta preparano piatti contenenti pollame) e un'organizzazione che rappresenta le mense che acquistano piatti pronti dai produttori di questi ultimi. L'articolo 210 bis si applicherebbe soltanto alla parte dell'accordo relativa alla fornitura di pollame ai produttori di piatti pronti e non alla parte dell'accordo relativa alla fornitura di piatti pronti alle mense. Soltanto i prodotti avicoli sono prodotti elencati nell'allegato I TFUE.

Esempio 4: un accordo riguarda la produzione di pomodori sostenibili da trasformare in sughi per la pasta. L'articolo 210 bis si applicherebbe soltanto alla parte dell'accordo relativa ai pomodori, in quanto i sughi sono prodotti non compresi nell'allegato I.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE DELL'ARTICOLO 210 BIS

- (37) È necessario operare una distinzione tra gli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 210 bis, paragrafo 3, le norme di sostenibilità (stabilite per conseguire tali obiettivi) e le misure di attuazione previste in un accordo di sostenibilità al fine di applicare tali norme.

Esempio: un obiettivo di sostenibilità potrebbe essere la riduzione dell'uso di pesticidi o la prevenzione dell'erosione del suolo. La norma di sostenibilità che l'accordo di sostenibilità intende applicare potrebbe comprendere la definizione di obiettivi misurabili sotto forma di criteri quantitativi o qualitativi che vadano al di là di una norma obbligatoria (ad esempio la riduzione dei pesticidi del 60 % o l'utilizzo di una coltura di copertura in inverno per evitare l'erosione del suolo). L'accordo potrebbe includere misure di attuazione specifiche, quali obblighi che impongono di attuare pratiche di agricoltura di precisione e il monitoraggio dei parassiti, di utilizzare determinati macchinari o attrezzature, di attuare strumenti di gestione dei rischi o di sostenere la diffusione di conoscenze tecniche (tra cui la formazione, la consulenza, la cooperazione e lo scambio di conoscenze), tecnologie digitali o pratiche per la gestione sostenibile dei nutrienti.

3.1 Obiettivi di sostenibilità soggetti all'applicazione dell'articolo 210 bis

- (38) Al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 210 bis, un accordo di sostenibilità deve mirare ad applicare una norma di sostenibilità che contribuisca a uno o più dei seguenti obiettivi di sostenibilità:
- a. obiettivi ambientali, compresi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
 - b. produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso di pesticidi e ne gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;
 - c. salute e benessere degli animali.
- (39) Gli esempi di obiettivi ambientali di cui all'articolo 210 bis, paragrafo 3, lettera a), sono esemplificativi e possono comportare tipi e variazioni differenti. Ad esempio qualsiasi obiettivo ambientale perseguito da un operatore che abbia un effetto positivo sull'ambiente in relazione alla produzione o trasformazione di prodotti agricoli o al commercio di prodotti agricoli (compresa la distribuzione) può costituire un obiettivo di sostenibilità soggetto all'applicazione dell'articolo 210 bis. Di contro, gli obiettivi di cui all'articolo 210 bis, paragrafo 3, lettere b) e c), sono esaustivi.

Esempi di obiettivi di sostenibilità soggetti all'applicazione dell'articolo 210 bis

Esempio 1: sebbene non sia esplicitamente menzionato nell'articolo 210 bis, paragrafo 3, la riduzione dell'inquinamento atmosferico e il miglioramento della qualità dell'aria sono un tipo di obiettivo ambientale. Rientra pertanto nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 210 bis, paragrafo 3, lettera a).

Esempio 2: sebbene non sia esplicitamente menzionato all'articolo 210 bis, paragrafo 3, evitare l'inquinamento da plastica rientra nel contesto dell'obiettivo della transizione verso un'economia circolare o nell'obiettivo della prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Rientra pertanto nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 210 bis, paragrafo 3, lettera a).

Esempio 3: l'obiettivo dell'uso sostenibile e della protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli comprende il miglioramento della resistenza del suolo all'erosione, l'aumento della biodiversità del suolo, il miglioramento della sua composizione e la garanzia della protezione marittima, che sono tutti tipi diversi di obiettivi relativi all'uso sostenibile e alla protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli. Si tratta di obiettivi che rientrano tutti nell'ambito di applicazione dell'articolo 210 bis, paragrafo 3, lettera a).

- (40) Una norma di sostenibilità può mirare a contribuire a uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 210 bis, paragrafo 3.
- (41) Al fine di facilitare la valutazione della conformità rispetto all'articolo 210 bis, l'accordo di sostenibilità dovrebbe individuare l'obiettivo o gli obiettivi di sostenibilità a cui la norma di sostenibilità intende contribuire.
- (42) Se un accordo di sostenibilità mira a contribuire a più obiettivi, soltanto alcuni dei quali sono elencati all'articolo 210 bis, paragrafo 3, solo gli obiettivi elencati all'articolo 210 bis, paragrafo 3, sono pertinenti ai fini della valutazione dell'eventualità che l'accordo di sostenibilità rientri o meno nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 210 bis.
- (43) Se una norma di sostenibilità mira a contribuire a obiettivi che non sono elencati all'articolo 210 bis, paragrafo 3, come obiettivi sociali (ad esempio condizioni di lavoro o regimi alimentari sani e nutrienti) o economici (ad esempio lo sviluppo di marchi o una remunerazione più equa degli agricoltori), gli aspetti della norma di sostenibilità che mirano a contribuire a tali obiettivi non possono essere presi in considerazione nel valutare il rispetto dell'articolo 210 bis (in particolare per quanto riguarda la possibilità o meno che eventuali restrizioni della concorrenza di cui all'accordo di sostenibilità siano indispensabili per l'applicazione di tale norma di sostenibilità, come discusso nella sezione 5).

Esempio 1: se i produttori di cereali stipulano un accordo con i trasformatori di cereali ai sensi del quale i produttori di cereali adotteranno elementi caratteristici del paesaggio migliorati (siepi, ecc.), ciò può rientrare nell'obiettivo della protezione e del ripristino della biodiversità e degli ecosistemi ai sensi dell'articolo 210 bis, paragrafo 3, lettera a), a condizione che l'accordo di sostenibilità miri a contribuire a tale obiettivo.

Esempio 2: se i produttori di miele e i trasformatori di idromele si accordano per commercializzare prodotti provenienti da miele raccolto da alveari che utilizzano esclusivamente prodotti non chimici per combattere la varroasi, ciò può rientrare nell'obiettivo della salute e del benessere degli animali ai sensi dell'articolo 210 bis, paragrafo 3, lettera c), a condizione che l'accordo di sostenibilità miri a contribuire a tale obiettivo.

Esempio 3: se i produttori di cereali accettano di applicare tecniche di agricoltura di precisione per ridurre il ricorso a pesticidi e fertilizzanti, ciò può rientrare negli obiettivi ambientali di cui all'articolo 210 bis, paragrafo 3, se l'accordo di sostenibilità mira a contribuire a tale obiettivo.

Esempio 4: se i produttori e i trasformatori del settore lattiero-caseario si accordano per sviluppare marchi che garantiscano una remunerazione più equa dei produttori, tale aumento del reddito dei produttori di latte può determinare un aumento degli investimenti che perseguono obiettivi ambientali o di benessere animale. Se l'obiettivo a cui l'accordo intende contribuire è quello di garantire una più equa remunerazione dei produttori, tale obiettivo non rientra tra quelli di cui all'articolo 210 bis, paragrafo 3.

Esempio 5: se i produttori e i trasformatori del settore lattiero-caseario concordano di migliorare il benessere degli animali e allo stesso tempo di garantire condizioni di lavoro eque per i lavoratori agricoli, soltanto gli aspetti dell'accordo che mirano a contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 210 bis, paragrafo 3, quali il benessere degli animali, possono beneficiare dell'esclusione ai sensi dell'articolo 210 bis. Di contro, gli altri aspetti, quali le condizioni di lavoro eque per i lavoratori agricoli, non possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione in questione.

3.2 Norme di sostenibilità applicate a norma dell'articolo 210 bis

3.2.1 L'accordo di sostenibilità deve individuare una norma di sostenibilità relativa a un obiettivo di sostenibilità

- (44) Un accordo di sostenibilità che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 210 bis deve individuare una norma di sostenibilità che le parti dell'accordo devono rispettare per contribuire a uno o più degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 210 bis, paragrafo 3.
- (45) La norma di sostenibilità deve riguardare uno o più degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 210 bis.
- (46) La norma di sostenibilità può essere una norma preesistente, una norma stabilita per l'accordo dalle parti dell'accordo o da terzi.
- (47) Le norme di sostenibilità possono prescrivere un obiettivo da conseguire, imponendo o meno tecnologie di produzione specifiche o metodi di produzione specifici. Di conseguenza chi adotta le norme di sostenibilità può non solo doversi impegnare a conseguire l'obiettivo o gli obiettivi fissati dalla norma, ma può altresì dover utilizzare una tecnologia o una pratica di produzione particolare al fine di conseguire tale obiettivo (ad esempio metodi di protezione del suolo, pratiche relative al pascolo degli animali, ecc.).
- (48) L'adozione di una norma di sostenibilità può portare alla creazione di un'etichetta volontaria, un logo o un marchio per i prodotti che soddisfano i requisiti della norma.
- (49) Soltanto la parte della produzione che soddisfa la norma di sostenibilità può beneficiare dell'esclusione di cui all'articolo 210 bis.
- (50) Nel valutare se una norma di sostenibilità rientri o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 210 bis, è irrilevante che l'accordo di sostenibilità sia o sia stato sostenuto da finanziamenti UE o nazionali.

3.2.2 Le norme di sostenibilità dovrebbero portare a risultati tangibili e misurabili o, laddove ciò non sia appropriato, a risultati osservabili e descrivibili

- (51) La norma di sostenibilità può fissare obiettivi quantificati o stabilire metodi specifici o pratiche specifiche da adottare (ad esempio, non utilizzare un determinato fattore produttivo o una determinata pratica agricola).

- (52) I risultati ottenuti dall'applicazione di una norma di sostenibilità devono essere tangibili e misurabili. Laddove non sia appropriato misurare i risultati ottenuti in termini numerici, ad esempio in considerazione della natura o dell'oggetto della norma di sostenibilità, i risultati ottenuti dovrebbero comunque essere osservabili e descrivibili.

Esempio 1: se l'obiettivo di sostenibilità è la riduzione dei pesticidi, la particolare norma di sostenibilità potrebbe assumere la forma di una riduzione dei pesticidi del 40 %. In tal caso dovrebbe essere possibile dimostrare che l'applicazione della norma comporta una riduzione misurabile dell'uso di pesticidi.

Esempio 2: se un accordo di sostenibilità mira a incrementare la biodiversità attraverso la coltivazione di determinate piante selvatiche e varietà originali amiche degli insetti, potrebbe non essere possibile misurare i risultati in termini numerici. Tuttavia gli sforzi compiuti e i risultati ottenuti devono essere descrivibili (ad esempio quali piante dovrebbero essere piantate, anche se non necessariamente in termini numerici).

3.2.3 *Le norme di sostenibilità devono essere più rigorose rispetto alla norma obbligatoria pertinente*

- (53) La norma di sostenibilità che un accordo di sostenibilità di cui all'articolo 210 bis intende applicare deve essere più rigorosa rispetto a quanto imposto dalla normativa dell'UE o nazionale. Ciò significa che la norma di sostenibilità deve imporre requisiti di sostenibilità più rigorosi rispetto a quelli richiesti da una norma obbligatoria esistente o deve introdurre requisiti di sostenibilità nei casi in cui né la normativa UE né quella nazionale impongono requisiti di sostenibilità.
- (54) Una norma obbligatoria è una norma fissata a livello UE o nazionale che stabilisce i livelli, le sostanze, i prodotti o le tecniche che devono essere conseguiti o evitati dai singoli produttori od operatori. Le norme o gli obiettivi che sono vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese non sono norme obbligatorie ai fini dell'articolo 210 bis.
- (55) Indipendentemente dal fatto che operatori di paesi terzi siano parti di un accordo di sostenibilità, le norme obbligatorie devono essere intese come norme UE o norme nazionali degli Stati membri dell'UE.
- (56) Se una norma nazionale obbligatoria è più rigorosa o ambiziosa rispetto alla corrispondente norma UE, i produttori e gli operatori attivi in tale Stato membro devono rispettare la norma nazionale più rigorosa. A seconda del diritto costituzionale di ciascuno Stato membro, può esistere una norma obbligatoria a livello regionale o locale. Se una norma nazionale obbligatoria applicabile è fissata a livello regionale o locale, tale norma dovrebbe costituire la norma pertinente.
- (57) Gli accordi di sostenibilità possono riguardare i regimi di qualità istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 o i marchi di qualità soggetti alla normativa nazionale pertinente, ma soltanto nella misura in cui tali regimi e marchi diano luogo a norme di sostenibilità più rigorose rispetto a quelle stabilite dalla normativa dell'UE o nazionale.

- (58) In assenza di norme obbligatorie a livello UE o nazionale, gli accordi di sostenibilità volti ad aumentare il livello di fatto della sostenibilità andranno oltre le norme obbligatorie a livello UE o nazionale. Lo stesso vale per gli accordi di sostenibilità destinati ad accelerare la transizione o la conversione anticipata a norme obbligatorie UE o nazionali che sono state adottate ma non sono ancora entrate in vigore.
- (59) Gli accordi di sostenibilità cesseranno di rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 210 bis a partire dal momento in cui entreranno in vigore norme equivalenti o più ambiziose a livello UE o nazionale (cfr. discussione di cui alla sezione 6.5).
- (60) In ragione del numero di tipi e combinazioni di norme di sostenibilità obbligatorie a livello UE e nazionale per ciascuno degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 210 bis, paragrafo 3, nei presenti orientamenti non è possibile stilare un elenco esaustivo delle norme di sostenibilità stabilite dalla normativa dell'UE o nazionale.
- (61) Analogamente non è possibile indicare nei presenti orientamenti di quanto almeno la norma di sostenibilità debba superare la norma di sostenibilità obbligatoria. Piuttosto questo valore dovrà essere valutato caso per caso, tenendo conto delle restrizioni al gioco della concorrenza imposte dall'accordo di sostenibilità e del fatto che tali restrizioni siano indispensabili o meno (cfr. sezione 5).

Esempio 1: ai sensi della direttiva UE sull'uso sostenibile dei pesticidi, l'Unione fisserà degli obiettivi per ridurre del 50 % tanto l'uso di pesticidi chimici in generale, quanto il rischio posto dagli stessi, nonché per ridurre del 50 % l'uso dei pesticidi "più pericolosi" entro il 2030. Supponendo che siano rispettate tutte le altre condizioni stabilite dal diritto dell'Unione, si può affermare che i produttori e i trasformatori del settore ortofrutticolo che accettano di commercializzare soltanto prodotti che sono il risultato di un programma di riduzione progressiva dell'uso di pesticidi del 60 % entro il 2030 soddisfano il requisito di una norma di sostenibilità più rigorosa rispetto a quella prevista dalla normativa dell'UE o nazionale.

Esempio 2: i produttori e gli operatori concordano di ridurre del 50 % il volume degli sprechi alimentari nella produzione e nella lavorazione dei piselli, ottimizzando le tecniche di raccolta, investendo in capacità di stoccaggio più efficienti e migliorando l'imballaggio. Non esiste una norma di sostenibilità obbligatoria per la riduzione degli sprechi alimentari fissata a livello UE, né una norma di sostenibilità nazionale applicabile. In questo caso la norma di sostenibilità sarebbe quindi di fatto più rigorosa rispetto a quella imposta dalla normativa dell'UE o nazionale.

Esempio 3: i produttori di latte e i dettaglianti concordano nel sostenere la conversione alla produzione di latte biologico come specificato nel regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici²². Sebbene il regolamento (UE) 2018/848 stabilisca metodi di produzione che gli agricoltori devono seguire per poter etichettare i loro prodotti

²² Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

come biologici, tali metodi di produzione non costituiscono norme obbligatorie a livello UE o nazionale. In tal caso una norma che imponga la produzione di latte secondo metodi di produzione biologica potrebbe essere più rigorosa rispetto a quella prevista dalla normativa dell'UE o nazionale.

4 RESTRIZIONI DELLA CONCORRENZA

- (62) La presente sezione mira a comprendere i tipi di restrizioni che rientrano verosimilmente nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e che quindi potrebbero beneficiare potenzialmente dell'esclusione di cui all'articolo 210 bis qualora soddisfino le condizioni in esso contenute.
- (63) La presente sezione non esamina se particolari restrizioni della concorrenza che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, potrebbero soddisfare i requisiti di esenzione di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Non intende inoltre fornire una discussione esaustiva in merito ai casi in cui gli accordi di sostenibilità determinano o meno restrizioni del gioco della concorrenza.

4.1 Che cos'è una restrizione della concorrenza?

- (64) Un concetto chiave per comprendere cosa costituisca una restrizione della concorrenza è quello di "parametri della concorrenza". Le imprese competono fornendo ai clienti un'offerta più interessante rispetto a quella di fornitori alternativi in determinate circostanze. Sebbene il prezzo possa essere il fattore più importante per taluni acquirenti, anche altri fattori possono svolgere un ruolo importante. Ad esempio un fornitore può offrire un prodotto di qualità migliore, con caratteristiche migliori, una maggiore varietà, un'assistenza migliore o più innovazione, ecc. Alcuni fattori possono incidere sulla capacità di un fornitore di ridurre il proprio prezzo o migliorare le caratteristiche, quali la sua capacità di produrre un determinato livello di prodotto a un costo inferiore rispetto ai suoi concorrenti, metodi e tecnologie di produzione, fonti di approvvigionamento, soluzioni di trasporto e logistica più efficienti e così via. Tutti questi fattori, di prezzo e non, sono definiti collettivamente "parametri della concorrenza".
- (65) Un accordo restringe la concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, se è probabile che incida sui parametri pertinenti della concorrenza in un determinato mercato. Un accordo può restringere la concorrenza perché contiene un obbligo esplicito o implicito di non competere rispetto a uno o più parametri della concorrenza, ma può anche restringere la concorrenza riducendo la rivalità tra le parti dell'accordo o la rivalità tra le parti e i terzi²³. L'allegato E fornisce una panoramica di alcuni dei tipi principali di restrizioni della concorrenza che

²³ Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 97) ("Linee direttrici sull'articolo 101, paragrafo 3, TFUE"). Il riferimento nel titolo all'articolo 81, paragrafo 3, è dovuto al fatto che l'avviso è stato emesso prima dell'adozione del trattato di Lisbona. Quando il trattato di Lisbona è stato adottato, l'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea è diventato l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

possono essere presenti negli accordi di sostenibilità, unitamente alle modalità con cui i diversi tipi di restrizioni possono essere applicati nella pratica.

- (66) In alcuni casi la natura stessa di un accordo di sostenibilità è limitare la concorrenza. Ad esempio un accordo stipulato tra un gruppo di imprese concorrenti ai sensi del quale ciascuna di esse applicherà gli stessi prezzi ai rispettivi clienti è intrinsecamente in grado di restringere la concorrenza.
- (67) In altri casi, anche se la natura dell'accordo di sostenibilità non è necessariamente quella di restringere la concorrenza, l'effetto dell'accordo di sostenibilità può comunque essere una restrizione del gioco della concorrenza. In tali casi la probabilità che un accordo di sostenibilità restringa o meno la concorrenza dipenderà da diversi fattori, tra cui la quota di mercato interessata dall'accordo di sostenibilità o l'esistenza di altre imprese in grado di iniziare a produrre prodotti concorrenziali. Questo perché, se esiste un numero sufficiente di produttori non coinvolti nell'accordo di sostenibilità, i clienti continueranno ad avere alternative concorrenziali e quindi è improbabile che l'accordo di sostenibilità in questione restringa la concorrenza.
- (68) Un accordo di sostenibilità può contenere più restrizioni della concorrenza. Ad esempio un'iniziativa a sostegno del benessere degli animali potrebbe contenere un accordo specifico concernente un supplemento obbligatorio da corrispondere agli agricoltori che soddisfano determinati criteri di benessere degli animali (l'accordo sul supplemento è un accordo relativo a una componente del prezzo). Tali criteri possono altresì includere requisiti relativi alla quantità di spazio disponibile per i singoli animali, che potrebbero ridurre il numero di animali che possono essere allevati (una restrizione della produzione) oppure potrebbero specificare particolari requisiti di alimentazione (una restrizione dei fattori produttivi).
- (69) Affinché un accordo di sostenibilità rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è irrilevante il numero di restrizioni della concorrenza contenute nell'accordo, purché esso ne contenga almeno una.

Esempio 1: al fine di ridurre l'inquinamento e proteggere i sistemi idrici, i coltivatori di soia di una regione intendono smettere di utilizzare fertilizzanti chimici. Tuttavia poiché ciò comporterebbe probabilmente una riduzione dei raccolti, temono di perdere denaro se adottano l'iniziativa individualmente. Di conseguenza decidono di comune accordo di smettere di utilizzare fertilizzanti e di aumentare i prezzi per tonnellata al fine di mantenere lo stesso livello di redditività di prima.

Tale accordo di sostenibilità restringe la concorrenza, limitando la capacità dei partecipanti di fissare prezzi di vendita propri.

Esempio 2: un gruppo di agricoltori che desidera smettere di utilizzare fertilizzanti chimici crea un marchio di qualità per la "soia sostenibile", prodotta senza fertilizzanti chimici. L'eliminazione del ricorso a fertilizzanti chimici potrebbe ridurre le rese e quindi potenzialmente i redditi agricoli. Il gruppo investe quindi molto nella sensibilizzazione dei consumatori in merito al marchio di qualità e ai

benefici ambientali derivanti dall'eliminazione dei fertilizzanti chimici, al fine di convincere i consumatori che la "soia sostenibile" vale di più della soia prodotta utilizzando fertilizzanti chimici. Qualsiasi agricoltore che certifichi che la sua soia è stata prodotta senza ricorrere a fertilizzanti chimici può partecipare al regime e può abbandonarlo in qualsiasi momento. A differenza dell'esempio 1, non vi sono disposizioni relative alla fissazione dei prezzi.

In questo esempio, è improbabile che l'accordo di sostenibilità restringa la concorrenza. È possibile che il regime abbia l'effetto di restringere la concorrenza se un gran numero di produttori di soia vi aderisce, limitando di fatto la possibilità per i clienti che non vogliono acquistare "soia sostenibile" di farlo. Tuttavia, se solo un numero limitato di produttori di soia aderisce al sistema (ad esempio, produttori che rappresentano meno del 10 % dell'offerta), qualsiasi restrizione della concorrenza sarà probabilmente insignificante, dato che la conseguente riduzione dei livelli di produzione non sarà significativa e i clienti continueranno ad avere alternative se non sono disposti o non sono in grado di pagare di più per la soia sostenibile.

4.2 Che cosa non costituisce una restrizione della concorrenza?

- (70) Non tutti gli accordi di sostenibilità tra concorrenti rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Qualora tali accordi di sostenibilità non incidano su parametri di concorrenza, quali il prezzo, la quantità, la qualità, la scelta o l'innovazione, è improbabile che restringano la concorrenza. Gli esempi che seguono sono illustrativi e non esaustivi.
- (71) Innanzitutto è improbabile che gli accordi di sostenibilità che non riguardano l'attività economica dei concorrenti, ma piuttosto la loro condotta aziendale interna, limitino la concorrenza. Ad esempio soggetti concorrenti possono cercare di accrescere la reputazione generale del loro settore come un settore ecologicamente responsabile e a tal fine concordano misure destinate a eliminare i prodotti di plastica monouso nei loro locali commerciali, a non superare una determinata temperatura ambiente negli edifici o a limitare il numero di stampe effettuate quotidianamente.
- (72) In secondo luogo, è improbabile che restringano la concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE gli accordi di sostenibilità relativi alla creazione di una banca dati contenente informazioni sui fornitori che dispongono di catene del valore sostenibili, utilizzano processi di produzione sostenibili e forniscono fattori produttivi sostenibili, oppure concernenti distributori che vendono prodotti in modo sostenibile, senza imporre alle parti di acquistare da tali fornitori o di vendere a tali distributori.
- (73) In terzo luogo, è improbabile che restringano la concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE gli accordi di sostenibilità tra concorrenti relativi all'organizzazione di campagne di sensibilizzazione a livello di settore o campagne di sensibilizzazione dei clienti in merito all'impronta ambientale dei loro consumi, senza che tali campagne costituiscano una pubblicità comune di determinati prodotti.

- (74) Se un accordo di sostenibilità non impone una restrizione della concorrenza, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica e quindi tale accordo non necessita di beneficiare dell'esclusione di cui all'articolo 210 bis. In tali casi le parti dell'accordo di sostenibilità saranno libere di procedere all'attuazione dell'accordo.

5 CARATTERE INDISPENSABILE DELLE RESTRIZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 210 BIS

5.1 Introduzione

- (75) L'articolo 210 bis, paragrafo 1, prevede che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli e che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, a condizione che tali accordi impongano solo restrizioni alla concorrenza che siano "indispensabili" per l'applicazione di tale norma. Pertanto la condizione di indispensabilità è una delle condizioni che gli operatori devono soddisfare per beneficiare dell'esclusione ai sensi dell'articolo 210 bis.
- (76) La presente sezione spiega come il concetto di indispensabilità debba essere inteso ai sensi dell'articolo 210 bis. Fornisce orientamenti sulle modalità di applicazione della condizione di indispensabilità a varie restrizioni della concorrenza a seconda delle norme di sostenibilità perseguite. La presente sezione non mira a definire forme e tipi specifici di restrizioni che i portatori di interessi possono o non possono adottare nei loro accordi di sostenibilità, quanto piuttosto a definire una metodologia per valutare le circostanze nelle quali i principali tipi di restrizioni potrebbero essere indispensabili ai fini dell'applicazione di una norma di sostenibilità, nonché a illustrare tale metodologia utilizzando una serie di esempi non esaustivi.
- (77) Prima di valutare se una restrizione della concorrenza derivante da un accordo di sostenibilità sia indispensabile, le parti devono innanzitutto stabilire se esiste una restrizione della concorrenza (come spiegato nella sezione precedente). Se l'accordo di sostenibilità in questione non restringe il gioco della concorrenza, non è necessario considerare il carattere indispensabile delle restrizioni. In tali casi gli operatori possono procedere direttamente all'attuazione dell'accordo di sostenibilità.
- (78) Infine il carattere indispensabile delle restrizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 210 bis deve essere valutato in relazione all'applicazione della norma specificata nell'accordo di sostenibilità. Applicare la norma di sostenibilità può significare produrre o commercializzare prodotti agricoli in conformità con la norma.

5.2 Il concetto di carattere indispensabile delle restrizioni

- (79) Il concetto di carattere indispensabile delle restrizioni è già utilizzato nel diritto della concorrenza dell'UE. L'articolo 101, paragrafo 3, TFUE stabilisce che il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE può essere dichiarato inapplicabile agli accordi che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur

riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: i) imporre restrizioni che *non* siano *indispensabili* per raggiungere tali obiettivi; e ii) dare alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

- (80) Il concetto di carattere indispensabile delle restrizioni ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE è ulteriormente spiegato nelle linee direttrici sull'articolo 101, paragrafo 3, TFUE e nella giurisprudenza della Corte di giustizia.
- (81) Data la formulazione simile dell'articolo 210 bis e dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, il criterio per stabilire se una restrizione sia o meno indispensabile ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE costituisce un utile punto di partenza per i presenti orientamenti relativi all'articolo 210 bis. Tuttavia, come verrà spiegato più avanti, vi sono alcune differenze fondamentali tra i due articoli, in ragione delle quali il criterio del carattere indispensabile è necessariamente diverso tra le due disposizioni.
- (82) Le linee direttrici sull'articolo 101, paragrafo 3, TFUE stabiliscono un criterio che prevede una duplice verifica al fine di stabilire se le restrizioni della concorrenza sono indispensabili o meno. La prima verifica esamina se *l'accordo* in sé (ossia l'accordo che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE) sia ragionevolmente necessario ai fini del conseguimento degli incrementi di efficienza creati dall'accordo, mentre la seconda verifica valuta se *le singole restrizioni* della concorrenza da esso generati siano anch'esse ragionevolmente necessarie ai fini del conseguimento di tali efficienze.
- (83) Sebbene anche la valutazione del carattere indispensabile delle restrizioni ai sensi dell'articolo 210 bis applichi un criterio che prevede una duplice verifica, tale criterio non può tuttavia essere applicato allo stesso modo di quello di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. I legislatori dell'UE (ossia il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea) hanno adottato l'articolo 210 bis al fine di creare un quadro che escluda l'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE²⁴. Data l'importanza di applicare determinate norme di sostenibilità nel settore agricolo, i legislatori dell'UE hanno ritenuto che, affinché un accordo di sostenibilità possa beneficiare dell'esclusione di cui all'articolo 210 bis, detto accordo debba soddisfare condizioni diverse rispetto a quelle imposte per beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Ad esempio l'esclusione di cui all'articolo 210 bis non impone alle parti di un accordo di garantire che i consumatori ricevano una congrua parte dell'utile che deriva dall'accordo di sostenibilità in questione, come nel caso dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Di conseguenza la norma di controllo della valutazione della natura e dell'intensità di una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 210 bis è diversa da quella ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Ciò significa, tra l'altro, che ai sensi dell'articolo 210 bis, le restrizioni che sarebbero considerate gravi ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (quali accordi sulla fissazione dei prezzi o sulla riduzione della produzione) possono

²⁴ Ai sensi dell'articolo 42 TFUE, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea.

essere considerate "indispensabili", se sono soddisfatte le condizioni descritte di seguito, mentre è improbabile che tali restrizioni soddisfino le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

5.3 Verifica 1 - Carattere indispensabile dell'accordo di sostenibilità

- (84) La prima verifica del criterio del carattere indispensabile ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, consiste nel valutare se l'accordo di sostenibilità in quanto tale sia ragionevolmente necessario ai fini del conseguimento delle efficienze create dall'accordo. Per analogia, ai sensi dell'articolo 210 bis, la prima verifica valuta se l'accordo di sostenibilità è ragionevolmente necessario ai fini dell'applicazione della norma di sostenibilità perseguita. Ciò significa che l'applicazione della norma di sostenibilità dovrebbe essere "specificata" per l'accordo in questione. Quello che ciò comporta nella pratica è spiegato nella presente sezione dedicata alla "Verifica 1".
- (85) Come considerazione generale, la natura dell'articolo 210 bis presuppone che un accordo di sostenibilità abbia una o più disposizioni. Come minimo, ogni accordo di sostenibilità dovrebbe contenere una disposizione a norma della quale gli operatori si impegnano ad applicare collettivamente una norma di sostenibilità più rigorosa rispetto alle regole obbligatorie dell'UE o nazionali. Oltre a concordare la norma di sostenibilità, gli operatori possono aver bisogno di accordarsi su una o più questioni relative alla produzione o al commercio di prodotti agricoli per sviluppare o attuare in maniera efficace la norma di sostenibilità. Tali disposizioni potrebbero riguardare parametri della concorrenza, ad esempio il prezzo di vendita del prodotto, il prezzo dei fattori produttivi necessari per la sua produzione, la quantità di prodotto che verrebbe prodotta, le modalità di distribuzione o commercializzazione del prodotto, la certificazione del prodotto, ecc.
- (86) Nel valutare il carattere indispensabile di un accordo di sostenibilità, è necessario valutare ogni disposizione dell'accordo stesso. Ad esempio, mentre per un determinato accordo di sostenibilità eventuali disposizioni sul prezzo potrebbero essere ragionevolmente necessarie ai fini dell'applicazione di una determinata norma di sostenibilità, altre disposizioni (ad esempio sulla produzione) potrebbero non essere ragionevolmente necessarie. Ciò è dovuto al fatto che la questione che la disposizione sulla produzione mira a risolvere può essere efficacemente risolta dalle parti unilateralmente piuttosto che attraverso una cooperazione oppure al fatto che anche disposizioni meno restrittive della concorrenza risolverebbero efficacemente la questione considerata.
- (87) Tuttavia gli operatori devono anche considerare l'accordo di sostenibilità nel suo complesso per valutare se l'attuazione delle varie disposizioni nel loro insieme applichi la norma di sostenibilità in questione. Questo aspetto viene trattato in modo più approfondito nelle sezioni 5.3.1 e 5.3.2.
- (88) Inoltre, quanto più marginale è il miglioramento della norma di sostenibilità che gli operatori si prefiggono di conseguire (rispetto a quanto già imposto dalla normativa dell'UE o nazionale), tanto meno sarà probabile che gli operatori

debbano cooperare o che le restrizioni scelte debbano essere di natura o intensità più rigorosa.

Esempio 1: i produttori di uva che operano con margini esigui e che si trovano in una determinata regione decidono collettivamente di ridurre l'uso di pesticidi chimici del 52 %, laddove la norma imposta dalla legge richiede soltanto una riduzione del 50 %. Decidono di conseguire tale riduzione acquistando piuttosto pesticidi biologici. I costi aggiuntivi sostenuti dai produttori per l'acquisto di pesticidi biologici sono leggermente superiori a quelli che dovrebbero sostenere per l'acquisto di pesticidi chimici. Per applicare la norma i produttori concordano collettivamente un prezzo fisso da applicare alle uve più sostenibili. Dato che i pesticidi biologici sono leggermente più costosi e che i produttori operano con margini esigui e non sono quindi incentivati a sostenere individualmente tali costi, è probabile che sia necessaria una cooperazione. È tuttavia improbabile che l'accordo collettivo per l'applicazione di un prezzo fisso a valle sia necessario, dato il miglioramento marginale in termini di sostenibilità a cui mira l'accordo. Anche se l'accordo su un prezzo fisso fornirebbe una remunerazione sufficiente ai produttori e garantirebbe l'applicazione della norma, sembra esserci un'alternativa meno restrittiva. In questo caso, il semplice accordo volto a ridurre collettivamente l'uso di pesticidi di un ulteriore 2 % sembra essere il modo meno restrittivo per attuare la norma, dato che i costi aggiuntivi per l'acquisto di pesticidi biologici sono modesti e che tutti i produttori della regione li sosterranno. In questo modo si eviterebbe una situazione nella quale alcuni produttori non sarebbero più concorrenziali in ragione dei costi aggiuntivi sostenuti.

Esempio 2: al fine di migliorare il benessere dei polli allevati per la produzione di carne, i produttori accettano di effettuare controlli annuali sulla qualità dell'acqua consumata dai polli. L'obiettivo dei controlli è quello di valutare il livello di contaminanti presenti nell'acqua, quali metalli pesanti e sostanze chimiche, e di affrontare i livelli eccessivi di tali contaminanti, qualora riscontrati. Ai sensi dell'accordo, i produttori devono effettuare i controlli autonomamente, utilizzando attrezzature disponibili a prezzi accessibili, che devono essere acquistate soltanto una volta e che non richiedono competenze scientifiche per essere utilizzate. Non esistono norme specifiche a livello UE o nazionale che impongano lo svolgimento di tali controlli, al di là del requisito generale secondo cui gli animali devono ricevere acqua potabile. In ragione dei controlli annuali dell'acqua, i costi di produzione aumentano leggermente. Di conseguenza i produttori di pollame concordano obblighi di acquisto esclusivo di carne di pollame da parte degli acquirenti, al fine di recuperare i costi aggiuntivi avendo la certezza che la loro produzione sarà acquistata. È improbabile che i produttori di pollame debbano collaborare, dato che il miglioramento in termini di benessere degli animali sembra essere marginale. Ogni produttore può effettivamente applicare la norma autonomamente dato che non necessita delle conoscenze o delle competenze di altri produttori. Inoltre un singolo produttore potrebbe applicare la norma di sostenibilità senza dover sostenere costi aggiuntivi significativi, che altrimenti lo metterebbero in una posizione di svantaggio rispetto ad altri produttori, che attuerebbero anch'essi la norma. Inoltre, anche se

la cooperazione fosse ritenuta necessaria, è improbabile che sia indispensabile che i produttori concordino con gli acquirenti degli obblighi di acquisto esclusivo, dati i costi relativamente bassi che i produttori dovrebbero sostenere per sottoporre a prova la qualità dell'acqua.

- (89) Infine il carattere indispensabile della restrizione deve essere valutato nel contesto effettivo in cui opera l'accordo di sostenibilità, tenendo conto della struttura del mercato, dei rischi economici legati all'accordo di sostenibilità e degli incentivi per le parti. Quanto più incerta è l'applicazione della norma di sostenibilità oggetto dell'accordo, tanto più è probabile che una restrizione della concorrenza sia indispensabile per garantire tale applicazione.

5.3.1 La norma di sostenibilità può essere ugualmente applicata agendo individualmente?

- (90) Al fine di valutare se un accordo di sostenibilità sia ragionevolmente necessario ai fini dell'applicazione di una norma di sostenibilità, è necessario valutare se sia possibile per le parti applicare detta norma autonomamente, agendo individualmente piuttosto che attraverso la cooperazione. Di conseguenza gli operatori devono individuare i motivi per cui devono collaborare e cosa impedirebbe loro di applicare la norma autonomamente. Nell'effettuare tale valutazione, devono prendere in considerazione le condizioni di mercato e le realtà del settore in cui operano e che sono pertinenti ai fini dell'applicazione della norma di sostenibilità in questione. Nei casi in cui una norma di sostenibilità potrebbe essere applicata attraverso un'azione individuale, ma gli operatori possono applicarla più rapidamente e a fronte di costi e sforzi inferiori attraverso la cooperazione, la cooperazione può essere ragionevolmente necessaria ai fini dell'applicazione della norma, anche se gli operatori devono comunque garantire che le eventuali restrizioni della concorrenza contenute nell'accordo siano altresì indispensabili, come spiegato nella sezione 5.4.2.
- (91) Ad esempio se i produttori di prodotti agricoli non sono in grado di applicare una norma di sostenibilità perché non dispongono dell'esperienza o delle conoscenze necessarie in un determinato settore, potrebbe essere indispensabile la collaborazione con altri operatori a diversi livelli della filiera agroalimentare che dispongono di tale esperienza o conoscenza. Tuttavia se i produttori di prodotti agricoli possono facilmente ottenere tali conoscenze autonomamente senza significativi investimenti di tempo o denaro, è improbabile che debbano cooperare per applicare la norma.
- (92) Analogamente, se i produttori di prodotti agricoli non sono incentivati a sostenere i costi necessari o ad effettuare gli investimenti infrastrutturali necessari per l'applicazione di una norma di sostenibilità, perché non sarebbero in grado di recuperare tali costi o investimenti, o perché non sono in grado di sostenere tali costi o investimenti da soli, allora la cooperazione con altri operatori a diversi livelli della filiera agroalimentare che sono disposti a cofinanziare l'applicazione della norma di sostenibilità potrebbe essere indispensabile ai fini di tale applicazione. Al contrario, se l'applicazione della norma di sostenibilità richiede un investimento il cui ammontare non si somma in modo significativo

all'investimento stagionale o annuale che i produttori effettuerebbero altrimenti per la loro produzione convenzionale, allora la cooperazione tra i produttori potrebbe non essere indispensabile.

- (93) Inoltre, se produrre o commercializzare un prodotto in modo più sostenibile è redditizio soltanto se viene prodotto o commercializzato in questo modo un maggior numero di prodotti, allora si potrebbe considerare indispensabile un accordo tra gli operatori ai sensi del quale tutti produrranno o commercializzeranno quel determinato prodotto in modo sostenibile. Un esempio potrebbe essere l'uso di loghi/etichette per individuare i prodotti che soddisfano determinati requisiti di sostenibilità, ottenendo una maggiore fiducia da parte dei consumatori, oppure l'uso di una piattaforma che consenta ai produttori di condividere attrezzature innovative e i costi di acquisto/mantenimento di tali attrezzature, al fine di produrre in modo più sostenibile. Nel primo caso, più persone producono in modo sostenibile e utilizzano il logo corrispondente, più è probabile che i dettaglianti e i consumatori percepiscano tale logo come affidabile, il che a sua volta aumenta il potenziale ritorno economico per i produttori che vendono prodotti con tale logo. Nel secondo caso, più produttori accettano di utilizzare la piattaforma e di mettere le loro attrezzature a disposizione di altri, più la partecipazione alla piattaforma è vantaggiosa per ogni singolo produttore.
- (94) Vi possono essere situazioni nelle quali gli operatori devono cooperare, perché altrimenti si rischierebbe che, in assenza di cooperazione, ciascun operatore impieghi risorse e tempo significativi per sviluppare metodi di produzione diversi per l'applicazione della norma di sostenibilità.
- (95) Al contrario vi possono essere circostanze nelle quali lo sviluppo congiunto di un metodo di produzione non crea efficienze e nelle quali lo sviluppo individuale di un metodo di produzione da parte di un produttore indipendente crea più valore aggiunto applicando la norma più rapidamente in ragione della concorrenza rispetto ad altri operatori. Vi possono essere altresì situazioni nelle quali la cooperazione non consentirebbe agli operatori di applicare la norma di sostenibilità con un investimento significativamente inferiore in termini di tempo o risorse rispetto all'applicazione della norma a livello individuale. In tali situazioni, la cooperazione potrebbe non essere ritenuta indispensabile.
- (96) Possono verificarsi altresì situazioni nelle quali gli operatori devono cooperare per affrontare in maniera efficace la mancanza di informazioni che i consumatori hanno sulle qualità di sostenibilità dei prodotti che acquistano. Le azioni individuali potrebbero non essere in grado di attirare efficacemente l'attenzione dei consumatori sulla questione e di convincerli ad acquistare prodotti più sostenibili. Tuttavia l'azione individuale può essere sufficiente nei casi in cui si registra l'esistenza di un mancato sfruttamento della domanda di prodotti più sostenibili da parte dei consumatori, ma l'esistenza di benefici in termini di sostenibilità non è presentata in modo sufficientemente chiaro nei prodotti realizzati dai singoli produttori e la fornitura di tali informazioni può essere facilmente effettuata da ciascun produttore in modo indipendente.

- (97) Se un operatore che agisce individualmente subisce uno svantaggio dall'agire in veste di pioniere adottando un metodo per applicare la norma di sostenibilità, la cooperazione può essere necessaria per evitare il parassitismo dei concorrenti in relazione all'investimento di tale pioniere, perché altrimenti i concorrenti potrebbero semplicemente attuare il metodo sviluppato da tale pioniere senza sostenere alcun costo. Tuttavia se il pioniere in questione è in grado di impedire tale parassitismo attraverso l'uso di diritti di proprietà intellettuale che impedirebbero ai concorrenti di utilizzare tale metodo senza compensare il pioniere, potrebbe non essere necessario che gli operatori cooperino ai fini dell'applicazione della norma.
- (98) Un operatore che agisce individualmente potrebbe altresì subire uno svantaggio dall'agire in veste di pioniere se desidera produrre un prodotto più sostenibile il cui prezzo è significativamente più elevato rispetto a quello dell'alternativa non sostenibile. In tal caso l'operatore potrebbe avere difficoltà a commercializzare il prodotto più sostenibile presso i suoi clienti che agiscono a valle, non essendo incentivato in alcun modo a offrire il prodotto più costoso ai consumatori finali, perché questi ultimi continuerebbero probabilmente ad acquistare l'alternativa più economica. Ciò renderebbe improbabile l'ingresso sul mercato del prodotto sostenibile. In tal caso potrebbe essere necessaria una cooperazione tra gli operatori per garantire che almeno alcuni consumatori acquistino il prodotto più sostenibile, applicando così la norma.
- (99) Oltre a individuare il motivo per cui avrebbero bisogno di cooperare, gli operatori devono tenere presente che se l'accordo di sostenibilità si riferisce a una norma di sostenibilità per la cui applicazione riceverebbero individualmente una remunerazione o sovvenzioni da un'autorità pubblica, occorre valutare attentamente l'indispensabilità di cooperare ai fini dell'applicazione della norma in questione. Se la remunerazione o la sovvenzione in questione è sufficiente agli operatori per sostenere da soli le spese necessarie per applicare la norma di sostenibilità, detti operatori potrebbero non aver bisogno di cooperare per attuare la norma. Al contrario, se la remunerazione o la sovvenzione copre soltanto una parte dei costi che dovrebbero essere sostenuti per attuare la norma di sostenibilità, gli operatori potrebbero dover collaborare per coprire i costi rimanenti.
- (100) In alcune situazioni i consumatori possono attribuire un valore maggiore ai prodotti di natura più sostenibile e possono essere disposti a pagare un prezzo più elevato per questi prodotti rispetto alle alternative meno sostenibili. In tali casi la cooperazione tra gli operatori ai fini dell'applicazione della norma di sostenibilità può essere inutile, perché gli operatori possono essere in grado di finanziare gli investimenti necessari per produrre o commercializzare i prodotti più sostenibili applicando prezzi più elevati ai consumatori.

5.3.2 Carattere indispensabile delle disposizioni dell'accordo di sostenibilità

- (101) Dopo aver verificato che la norma di sostenibilità non può essere applicata dalle parti che agiscono individualmente, le parti di un accordo di sostenibilità dovranno valutare se le diverse disposizioni dell'accordo, ad esempio in materia

di prezzo, produzione, innovazione, distribuzione, ecc., restringono il gioco della concorrenza e, in caso affermativo, sono indispensabili ai fini dell'applicazione della norma di sostenibilità. Nel contesto di questa prima verifica del criterio del carattere indispensabile ai sensi dell'articolo 210 bis, gli operatori devono confrontare i tipi di disposizioni concordate (ad esempio, il prezzo rispetto alla certificazione). La valutazione del carattere indispensabile delle restrizioni della concorrenza derivanti da una disposizione (ad esempio la fissazione dei prezzi rispetto a una maggiorazione di prezzo) viene effettuato nel contesto della seconda verifica del criterio ai sensi dell'articolo 210 bis.

(102) Nella pratica, al fine di comprendere se una determinata disposizione sia indispensabile ai fini dell'applicazione di una norma di sostenibilità, le parti di un accordo di sostenibilità devono individuare le questioni che impediscono loro di realizzare tale applicazione. Per ciascuna di tali questioni, gli operatori devono valutare quale sarebbe la disposizione adatta a risolverle ai fini dell'applicazione della norma di sostenibilità in questione. Vi possono essere situazioni nelle quali esistono disposizioni alternative che potrebbero essere adatte ad affrontare la questione in esame per consentire l'applicazione della norma. Se esiste una scelta tra due o più disposizioni di questo tipo, la disposizione indispensabile sarà quella che crea minori restrizioni della concorrenza. Possono anche verificarsi circostanze nelle quali due o più disposizioni idonee sono ugualmente restrittive e/o in cui stabilire la disposizione meno restrittiva può essere estremamente complesso, nel qual caso gli operatori sono liberi di scegliere quale disposizione utilizzare, a condizione che siano rispettati gli altri elementi del criterio del carattere indispensabile di cui alla sezione 5.4.

(103) Ad esempio gli operatori possono trovarsi ad affrontare le seguenti questioni:

- (a) se la questione riguarda la mancanza di fiducia da parte dei consumatori nei confronti della norma di sostenibilità, alcune disposizioni possono essere adatte ad affrontare la questione, a seconda delle circostanze specifiche del caso. Può rientrare in tale contesto una disposizione che richiede l'uso di un sistema di certificazione indipendente e la creazione di un logo/un'etichetta e/o una disposizione sulla promozione e commercializzazione congiunte dei prodotti. Al contrario è improbabile che una disposizione relativa al prezzo corrisposto ai produttori o ai volumi di produzione messi a disposizione dei clienti a valle sia adatta, dato che non aumenterebbe la fiducia dei consumatori nei confronti della norma di sostenibilità.

Se le due disposizioni potenzialmente idonee individuate sopra sono le uniche opzioni in grado di risolvere la questione della fiducia dei consumatori, la disposizione sull'uso di un sistema di certificazione indipendente e sulla creazione di un logo/un'etichetta è probabilmente quella che restringe meno la concorrenza e quindi è indispensabile;

- (b) se la questione riguarda la mancanza di conoscenza ed esperienza in merito a metodi di produzione più sostenibili, talune disposizioni possono essere adatte ad affrontare la questione, a seconda delle circostanze specifiche del caso. Potrebbe trattarsi tra l'altro di una disposizione relativa allo scambio di

informazioni sui metodi di produzione (ad esempio l'uso di determinati fattori produttivi o determinate attrezzature, ecc.), una disposizione relativa alla messa in comune di determinate attività, infrastrutture, attrezzature, ecc. oppure una disposizione concernente la conduzione di attività congiunte di ricerca e sviluppo. Al contrario una disposizione relativa al volume di prodotti che possono essere prodotti o alla distribuzione o promozione dei prodotti difficilmente affronterebbe la questione in modo adeguato, in quanto non migliorerebbe la conoscenza o l'esperienza degli operatori che desiderano produrre in modo più sostenibile.

Se le tre disposizioni potenzialmente idonee individuate sopra sono le uniche disponibili per affrontare la questione della mancanza di conoscenza ed esperienza nella produzione, la disposizione sulle attività congiunte di ricerca e sviluppo è probabilmente quella che limita meno la concorrenza e quindi è indispensabile. Se le disposizioni sullo scambio di informazioni in merito ai metodi di produzione e sulla messa in comune delle attività sono le uniche due potenzialmente idonee, è necessario effettuare una valutazione dettagliata delle circostanze del caso. Non è possibile stabilire quale sia la disposizione meno restrittiva senza disporre di tali informazioni;

- (c) se la questione riguarda le incertezze relative alla commercializzazione del prodotto (incertezze sui volumi che possono essere venduti), alcune disposizioni possono essere adatte a risolvere la questione, a seconda delle circostanze specifiche del caso. Figurano in tale contesto una disposizione relativa agli impegni di acquisto da parte di alcuni clienti (ad esempio l'acquisto di una quantità minima di prodotti l'anno) e/o una disposizione che stabilisce accordi specifici di distribuzione tra i produttori o tra i produttori e i loro clienti (assegnazione di clienti, esclusività della fornitura o degli acquisti). Al contrario, una disposizione relativa al prezzo a cui i prodotti possono essere ulteriormente rivenduti a valle o una disposizione che preveda la cessazione della produzione di prodotti alternativi non sostenibili non sarebbero probabilmente adatte, perché affrontano questioni diverse dalle incertezze in termini di volumi di commercializzazione.

Se le due disposizioni potenzialmente idonee individuate in precedenza (impegni di acquisto e accordi di distribuzione) sono le uniche ad affrontare la questione delle incertezze nei volumi di commercializzazione, è necessario effettuare una valutazione dettagliata delle circostanze del caso. Non è possibile stabilire quale sia la disposizione meno restrittiva senza disporre di tali informazioni;

- (d) se la questione riguarda la copertura di costi aggiuntivi creati dal rispetto della norma, talune disposizioni possono essere adatte ad affrontare la questione, a seconda delle circostanze specifiche del caso. In tale contesto potrebbero figurare disposizioni relative a determinati pagamenti o impegni in termini di prezzo da parte degli acquirenti o a impegni di acquisto di un volume minimo di prodotti. Al contrario, una disposizione che vieti lo sviluppo di altri prodotti sostenibili o non sostenibili non sarebbe adatta, in quanto non ridurrebbe direttamente i costi di produzione in conformità con la norma di sostenibilità in questione.

Se le due disposizioni potenzialmente idonee individuate in precedenza (impegni di pagamento/in termini di prezzo da parte degli acquirenti e impegni di acquisto di un volume minimo di prodotti) sono le uniche che affrontano la questione della copertura dei costi aggiuntivi creati dal rispetto della norma di sostenibilità, è necessario effettuare una valutazione dettagliata delle circostanze del caso. Non è possibile stabilire quale sia la disposizione meno restrittiva senza disporre di tali informazioni;

- (e) se la questione riguarda una mancanza di conoscenza da parte dei consumatori in merito al valore aggiunto derivante dalla produzione o dalla vendita del prodotto in modo più sostenibile, al fine di affrontare la questione è possibile adottare una disposizione relativa alla promozione congiunta del prodotto da parte dei produttori o dei clienti a valle. Al contrario, è improbabile che una disposizione relativa all'allocazione di clienti o del mercato sia adatta, perché non avrebbe effetti positivi sulla conoscenza da parte dei consumatori del valore aggiunto di una produzione o vendita più sostenibile.

In tale circostanza, se esiste una sola disposizione (promozione congiunta) adatta ad affrontare la questione, questa viene considerata anche come la meno restrittiva e, quindi, la disposizione indispensabile;

- (f) se la questione riguarda lo svantaggio dell'agire in veste di pioniere (in termini di concorrenza con prodotti meno sostenibili che sono meno costosi), alcune disposizioni possono essere adatte a risolvere la questione, a seconda delle circostanze specifiche del caso. Tra queste figurano una disposizione relativa alla promozione congiunta del prodotto più sostenibile, una disposizione relativa all'impegno da parte dei dettaglianti ad acquistare una determinata quota del loro fabbisogno dai produttori del prodotto più sostenibile (espressa come percentuale rispetto a tutti i prodotti sostituibili) oppure una disposizione relativa all'impegno da parte di un certo numero di dettaglianti ad acquistare il loro fabbisogno esclusivamente dai produttori del prodotto più sostenibile. Per contro è improbabile che una disposizione sullo scambio di informazioni sulla produzione da parte dei produttori sia adatta, in quanto non affronta la questione della sostituzione nelle vendite dei prodotti.

Se le tre disposizioni individuate sopra (relative alla promozione congiunta, agli acquisti minimi e agli acquisti esclusivi) sono le uniche adatte ad affrontare la questione dello svantaggio dell'agire in veste di pioniere in termini di concorrenza con prodotti alternativi meno sostenibili che sono meno costosi, la disposizione che probabilmente è la meno restrittiva (e quindi quella indispensabile) è quella relativa alla promozione congiunta del prodotto più sostenibile. Se le disposizioni concernenti gli acquisti minimi da parte dei dettaglianti e gli acquisti esclusivi da parte dei dettaglianti sono le uniche opzioni idonee, quella sugli acquisti minimi è probabilmente la meno restrittiva e quindi quella indispensabile.

- (104) Nell'effettuare la valutazione di cui sopra, gli operatori devono considerare alternative realistiche e non puramente ipotetiche alle disposizioni che potrebbero applicare la norma di sostenibilità.

- (105) Se gli operatori scelgono tra disposizioni alternative una che: i) non è idonea ad affrontare una determinata questione che impedisce loro di applicare la norma di sostenibilità in questione; e/o ii) non è la meno restrittiva rispetto alle altre, la particolare disposizione da loro scelta sarebbe ritenuta incompatibile con l'articolo 210 bis e quindi non rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'esclusione. Se l'accordo di sostenibilità contiene anche altre disposizioni che riguardano altre questioni che impediscono agli operatori di applicare la norma di sostenibilità, tali disposizioni possono comunque essere indispensabili e quindi beneficiare dell'articolo 210 bis se, di per sé, senza ricorrere alla disposizione che verrebbe invalidata, applicano la norma di sostenibilità in questione.
- (106) Infine gli operatori devono tenere presente che le disposizioni che limitano la libera circolazione delle merci o dei servizi e che quindi compartimentano il mercato interno dell'UE non sono in linea di principio considerate indispensabili ai sensi dell'articolo 210 bis.

5.4 Verifica 2 - Carattere indispensabile delle restrizioni della concorrenza

- (107) Se la stipula di un accordo di sostenibilità è ragionevolmente necessaria ai fini dell'applicazione della norma di sostenibilità in questione, si deve poi stabilire se ogni restrizione della concorrenza imposta dall'accordo è indispensabile ai fini dell'applicazione di detta norma.
- (108) Ai fini dell'articolo 210 bis, una restrizione della concorrenza è indispensabile ai fini dell'applicazione di una norma di sostenibilità se la restrizione è ragionevolmente necessaria per l'applicazione della norma di sostenibilità in questione. Ciò dipende a sua volta dalla natura e dall'intensità della restrizione.

5.4.1 Natura della restrizione

- (109) Il concetto di natura della restrizione si riferisce al parametro della concorrenza che viene limitato dalle disposizioni di cui all'accordo di sostenibilità (quali prezzo, produzione, qualità, scelta o innovazione). Nel contesto della verifica 1, l'analisi si è concentrata sull'idoneità del tipo di disposizione ad affrontare l'ostacolo all'applicazione della norma di sostenibilità, nonché sull'esistenza di disposizioni alternative che affronterebbero adeguatamente la questione in maniera meno restrittiva. Nella verifica 2, invece, l'analisi si concentra sull'eventualità o meno che la restrizione della concorrenza contenuta in ciascuna disposizione dell'accordo di sostenibilità sia la meno restrittiva possibile pur applicando la norma in questione.
- (110) Al fine di stabilire la "natura" di una restrizione è necessario considerare: i) il modo in cui uno specifico parametro della concorrenza viene limitato attraverso una singola disposizione; e ii) l'esistenza di un'alternativa realistica meno restrittiva. Tale alternativa realistica dovrebbe essere in grado di applicare la norma di sostenibilità desiderata creando un effetto negativo minore sulla concorrenza. Le parti di un accordo di sostenibilità devono scegliere la restrizione che presenta il minor effetto negativo sulla concorrenza, pur applicando la norma di sostenibilità.

- (111) Se una disposizione riguarda i prezzi, la valutazione della natura della restrizione può richiedere agli operatori di scegliere se concordare una restrizione sotto forma di fissazione dei prezzi, di prezzi minimi, di una maggiorazione di prezzo o di un'altra restrizione alla fissazione dei prezzi. Ad esempio se la conformità rispetto alla norma di sostenibilità impone agli operatori costi facilmente separabili da quelli normalmente sostenuti, una maggiorazione di prezzo può essere una restrizione appropriata. Ciò è dovuto al fatto che una maggiorazione di prezzo rispecchierebbe i costi che gli operatori sostengono per conformarsi alla norma di sostenibilità, senza incidere sugli altri costi che sosterrrebbero indipendentemente dalla norma.
- (112) Un esempio in tal senso potrebbe essere una disposizione che impone il pagamento di un determinato importo per compensare i produttori di polli per l'uso di mangimi biologici piuttosto che di quelli convenzionali. Un'alternativa a tale disposizione potrebbe essere quella di fissare il prezzo al quale i trasformatori possono acquistare i polli a un livello che compensi i produttori per i costi aggiuntivi derivanti dall'utilizzo di mangimi biologici. Nel caso di specie fissare il prezzo al quale i trasformatori possono acquistare i polli sarebbe probabilmente più restrittivo rispetto a concordare un versamento aggiuntivo distinto dal prezzo di acquisto, dato che quest'ultima restrizione riguarderebbe soltanto una componente del prezzo complessivo pagato per la carne di pollame, lasciando così spazio alla concorrenza sulle altre componenti che determinano il prezzo complessivo dei polli (ad esempio, infrastrutture, gestione del territorio, approvvigionamento di acqua, energia elettrica, ecc.) Al contrario, se l'applicazione della norma di sostenibilità implicasse costi aggiuntivi lungo l'intero processo produttivo, la fissazione del prezzo al quale i produttori sono in grado di acquistare i polli può essere ragionevolmente necessaria. Ad esempio ciò potrebbe verificarsi qualora la norma di sostenibilità si riferisse a requisiti complessivamente più elevati di benessere degli animali per i polli, che comprendono la fornitura di alimenti più sostenibili, più spazio nelle gabbie, più tempo trascorso all'aperto, ecc.
- (113) Nel caso di una disposizione relativa alla quantità di fabbisogno che gli acquirenti ottengono dai produttori che sono parte dell'accordo di sostenibilità, la valutazione della natura della restrizione può richiedere agli operatori di scegliere se concordare obblighi in materia di acquisto di volumi minimi rispetto a obblighi di acquistare una quota fissa di volumi o qualche altro obbligo di acquisto. Se i produttori devono avere la certezza di poter vendere una quantità di prodotti sufficiente a coprire i costi, ma non conoscono il volume esatto necessario, concordare dei volumi minimi potrebbe essere la disposizione meno restrittiva ai fini dell'applicazione della norma di sostenibilità. Ad esempio, se una norma di sostenibilità mira a ridurre la resistenza antimicrobica vietando l'uso di antimicrobici e impiegando piuttosto alternative (ad esempio vaccini, probiotici, prebiotici, ecc.) nell'allevamento delle anatre, i produttori potrebbero dover garantire di essere in grado di vendere una quantità minima di carne di anatra l'anno per coprire i costi aggiuntivi derivanti dall'uso di alternative agli antimicrobici. Tuttavia, se la quantità di carne che può essere trasformata è limitata, può essere ragionevolmente necessario disporre di un dato esatto o massimo al fine di garantire che tutta la carne di anatra prodotta venga effettivamente trasformata.

5.4.2 Intensità della restrizione

- (114) La determinazione dell'intensità di una restrizione comporta una valutazione del livello quantitativo della restrizione (sul prezzo, sulla produzione ed eventualmente sulla qualità, sulla scelta e sull'innovazione) nonché della durata della restrizione.

5.4.2.1 Livello quantitativo della restrizione

- (115) Il concetto di livello quantitativo della restrizione si riferisce alla misura in cui la restrizione in questione è suscettibile di incidere sui parametri pertinenti della concorrenza. Il livello quantitativo di una restrizione sarà indispensabile se concordare un livello inferiore di restrizione renderebbe meno probabile l'applicazione della norma di sostenibilità ad opera delle parti.
- (116) Se la restrizione in questione comporterebbe, direttamente o indirettamente, un aumento coordinato o una diminuzione coordinata dei prezzi, l'analisi deve concentrarsi sul livello di aumento o diminuzione dei prezzi che sarebbe ragionevolmente necessario affinché gli operatori possano applicare la norma di sostenibilità in questione. L'analisi dovrebbe comprendere una serie di fattori diversi, quali: i) i costi di investimento e di altro tipo che gli operatori sosterranno partecipando all'accordo e la probabilità di recuperare tali costi; ii) il livello di certezza che l'accordo di sostenibilità avrà successo da un punto di vista commerciale; e iii) il probabile rendimento sull'investimento rispetto ad altre alternative di investimento. Dato che l'analisi dipenderà da una serie di fattori incerti, non ci si può aspettare che gli operatori calcolino il livello di prezzo preciso al quale sarebbero in grado di applicare la norma di sostenibilità. In caso di dubbio tra due stime, è quindi possibile considerare un ritorno sull'investimento sufficientemente elevato da incentivare gli operatori ad applicare la norma. Tuttavia, se il risultato finale del calcolo del prezzo ai sensi dell'accordo non è ragionevolmente proporzionato ai costi e ai rischi associati all'attuazione dell'accordo, è improbabile che la restrizione soddisfi questa verifica dell'analisi del carattere indispensabile.

Esempio: i dettaglianti rilevano che vi è domanda di fragole prive di pesticidi, ma allo stesso tempo i consumatori non sono disposti a pagare di più per tali fragole rispetto a quelle convenzionali. I produttori di una regione continuano a usare i pesticidi perché produrre fragole prive di pesticidi richiederebbe ulteriori investimenti in attrezzature e costi di manodopera aggiuntivi. Inoltre, anche se i produttori dovessero sostenere tali costi aggiuntivi, vi sarebbe comunque il rischio che una percentuale maggiore di fragole prodotte venga intaccata dai parassiti e che i consumatori si rifiutino di acquistarle. Un gruppo di produttori e dettaglianti sviluppa un'iniziativa nel contesto della quale i dettaglianti accettano di pagare agli agricoltori partecipanti un supplemento di 0,70 EUR per chilogrammo di fragole prive di pesticidi. Tale versamento aggiuntivo si basa su uno studio dal quale è emerso che: 1) i costi di manodopera aggiuntivi per la produzione di fragole prive di pesticidi sono stati in media pari a 0,30-0,50 EUR al chilogrammo; 2) i produttori potevano recuperare gli investimenti in attrezzature entro 5 anni con un sovrapprezzo di 0,10 EUR al chilogrammo; 3) è probabile che gli attacchi dei parassiti interessino il 10-20 % del raccolto; e 4) i produttori potrebbero ottenere un rendimento

sull'investimento equivalente a 0,60 EUR per chilogrammo passando a una diversa miscela di pesticidi, senza incorrere in un rischio maggiore di attacchi da parte dei parassiti. Sebbene il versamento aggiuntivo di 0,70 EUR al chilogrammo sia più elevato rispetto agli 0,40-0,60 EUR al chilogrammo che sarebbero necessari per recuperare i maggiori costi di manodopera e l'investimento, l'importo è probabilmente ragionevolmente necessario tenendo conto del rischio di perdite dovute ad attacchi di parassiti così come del fatto che i produttori potrebbero ottenere un rendimento più certo di 0,60 EUR al chilogrammo. Tuttavia, se il versamento aggiuntivo fosse pari a 1,00 EUR al chilogrammo anziché 0,70 EUR al chilogrammo, l'importo sarebbe superiore a quanto ragionevolmente necessario per garantire gli incentivi necessari affinché i produttori investano nell'applicazione della norma di sostenibilità.

5.4.2.2 Durata della restrizione

- (117) Quando si valuta la durata della restrizione, ossia il numero di mesi o anni in cui la restrizione sarebbe in vigore, la questione rilevante è se una durata più breve della restrizione renderebbe meno probabile l'applicazione della norma di sostenibilità. Al contrario, se i costi di attuazione della norma di sostenibilità si manifestano per tutta la durata dell'attuazione, la restrizione può essere necessaria per tutta la durata dell'accordo di sostenibilità. Ciò può verificarsi quando la produzione di un prodotto più sostenibile richiede l'acquisto di un fattore produttivo più costoso che gli acquirenti del prodotto dovrebbero finanziare continuamente per tutta la durata dell'accordo di sostenibilità. Al contrario, se l'investimento necessario ai fini dell'applicazione di una norma di sostenibilità è del tipo una tantum, la restrizione può essere necessaria soltanto per il periodo di tempo necessario a garantire il rendimento su tale investimento.

Esempio: i dettaglianti accettano di corrispondere un prezzo maggiorato ai coltivatori di angurie affinché acquistino attrezzature di irrigazione innovative. La corresponsione di tale maggiorazione è necessaria per un periodo di tempo di 1 anno, poiché gli agricoltori non dispongono della somma richiesta in anticipo. Dopo un anno gli agricoltori saranno riusciti a recuperare i costi sostenuti per l'acquisto delle attrezzature e inizieranno a risparmiare sull'utilizzo dell'acqua grazie all'uso delle attrezzature in questione. Pertanto la continuazione della corresponsione del prezzo dopo 1 anno non sarebbe indispensabile in termini di durata.

5.4.2.3 Non è necessario valutare la copertura del mercato della restrizione

- (118) Nel formulare l'articolo 210 bis, i legislatori hanno inteso garantire la più ampia adozione possibile delle norme di sostenibilità da parte degli operatori. Al fine di incentivare gli operatori ad applicare norme più rigorose rispetto a quelle imposte dalla normativa dell'Unione o nazionale, hanno creato un equilibrio specifico tra: i) le condizioni ex-ante per la determinazione del carattere indispensabile delle restrizioni; e ii) la possibilità di un intervento ex post. Ciò stimola l'adozione su larga scala delle norme di sostenibilità senza il rischio di interventi da parte delle

autorità garanti della concorrenza, a meno che non si verifichino effetti negativi di una certa entità sul mercato.

- (119) Di conseguenza, a differenza di quanto previsto dall'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, ai sensi dell'articolo 210 bis non è necessario analizzare la copertura del mercato di una restrizione della concorrenza al fine di stabilire se la restrizione sia indispensabile o meno. Al contrario la copertura del mercato può portare a un intervento ex-post da parte delle autorità garanti della concorrenza nei casi in cui si verifichi un grado elevato di effetti negativi sul mercato, come discusso nella sezione 8.

5.5 Esempi di applicazione del criterio del carattere indispensabile

Esempio 1: una determinata tecnica di coltivazione del riso utilizza meno acqua rispetto alle tecniche di coltivazione tradizionali; non utilizza fertilizzanti artificiali ed è priva di pesticidi. L'uso di tale tecnica contribuisce all'uso sostenibile e alla protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli, nonché alla riduzione dell'uso di pesticidi. Tale tecnica richiede tuttavia un ulteriore investimento di risorse finanziarie e di tempo da parte dei produttori di riso ed è redditizia soltanto se realizzata su scala medio-grande. La tecnica in questione è adottata da tre cooperative di riso, che si accordano con un dettagliante per produrre riso in linea con tale criterio ("riso sostenibile"). Il dettagliante acconsente ad acquistare una certa quantità di riso sostenibile: 100 tonnellate l'anno per 3 anni (*restrizione relativa alla produzione*).

Le tre cooperative hanno calcolato che dovrebbero produrre almeno 95 tonnellate di riso l'anno per 3 anni affinché il loro investimento raggiunga le economie di scala necessarie per applicare la norma di sostenibilità e conseguire un rendimento ragionevole sull'investimento. Al fine di incoraggiare i consumatori ad acquistare il riso sostenibile, le tre cooperative e il dettagliante concordano che il prezzo di rivendita applicato da quest'ultimo non supererà di oltre il 15 % il prezzo medio che il dettagliante applica al riso convenzionale. Tuttavia, dato il costo dei fattori produttivi e della manodopera, il riso sostenibile verrebbe venduto a un prezzo del 30 % più elevato (*restrizione relativa al prezzo*).

La maggior parte degli altri acquirenti sul mercato (dettaglianti, produttori, grossisti, ecc.) sono prevalentemente interessati ad acquistare riso convenzionale, venduto a un prezzo inferiore. I consumatori si dimostrano interessati ad acquistare riso più sostenibile, ma non sono consapevoli di quanto la produzione di riso convenzionale implichi l'uso di fertilizzanti e pesticidi e della quantità di acqua consumata a tale scopo.

Verifica 1:

la norma di sostenibilità può essere applicata anche agendo individualmente?

Le cooperative di riso non sarebbero in grado di finanziare individualmente la produzione di riso sostenibile, poiché non avrebbero la certezza di poterlo commercializzare, dato che la maggior parte degli acquirenti è interessata ad acquistare riso convenzionale, venduto a un prezzo inferiore. Singolarmente le tre cooperative non possono quindi adottare efficacemente la norma. In questo caso è

probabile che sia indispensabile un accordo con un dettagliante che preveda l'acquisto di almeno 100 tonnellate di riso sostenibile l'anno.

Occorre effettuare una valutazione distinta dell'accordo che prevede che il prezzo di rivendita del riso sostenibile applicato dal dettagliante non superi di oltre il 15 % il prezzo medio del riso convenzionale. Il riso sostenibile verrebbe venduto a un prezzo superiore del 30 % rispetto al riso convenzionale e c'è il rischio che i consumatori acquistino quantità insufficienti di riso. Un accordo destinato a promuovere il riso sostenibile è quindi probabilmente indispensabile, dato che, altrimenti, il dettagliante non potrebbe continuare ad acquistare dalle tre cooperative. Ciascuna delle tre cooperative e il dettagliante non possono promuovere il riso in questione da soli, poiché necessitano dell'assistenza reciproca per farlo, dato che la produzione e la vendita del riso sostenibile sono interconnesse.

Il carattere indispensabile della disposizione dell'accordo di sostenibilità

L'accordo per l'acquisto di una determinata quantità di riso sostenibile l'anno è probabilmente indispensabile, dato che vi è un solo dettagliante che partecipa all'accordo di sostenibilità e produrre riso sostenibile comporta costi aggiuntivi. Un altro tipo di disposizione potrebbe essere quella secondo cui il dettagliante si limita a promuovere il riso sostenibile senza impegnarsi ad acquistarlo. Tuttavia, ciò non fornirebbe una certezza sufficiente alle tre cooperative, perché il riso convenzionale costa il 30 % in meno e i consumatori non sono generalmente consapevoli delle implicazioni della produzione di riso convenzionale.

Nel caso dell'accordo sull'applicazione di un prezzo di rivendita del riso sostenibile non superiore al 15 % rispetto a quello del riso convenzionale, esiste un modo meno restrittivo per promuovere l'acquisto di riso sostenibile. Poiché la questione è la mancanza di consapevolezza da parte dei consumatori in merito ai benefici del riso sostenibile, le tre cooperative e il dettagliante potrebbero concludere un accordo di certificazione, ad esempio attraverso i servizi di una terza parte per sviluppare un'etichetta per il riso sostenibile. La terza parte valuterebbe la conformità del riso rispetto ai metodi di produzione sostenibile e ne attesterebbe la conformità. Potrebbe altresì informare i consumatori in merito all'impatto ambientale della produzione di riso convenzionale. Il dettagliante sarebbe quindi libero di determinare il prezzo di rivendita del riso sostenibile e l'utilizzo dell'etichetta sarebbe in grado di soddisfare efficacemente la domanda di riso sostenibile da parte dei consumatori.

Verifica 2: carattere indispensabile della natura e dell'intensità della restrizione

Nel valutare la natura di un impegno ad acquistare 100 tonnellate di riso sostenibile l'anno, un'alternativa potrebbe essere l'impegno da parte del dettagliante ad acquistare dalle tre cooperative tutto il riso sostenibile necessario per la rivendita. Tuttavia ciò non applicherebbe la norma di sostenibilità, dato che le tre cooperative non avrebbero la certezza che il dettagliante acquisterebbe effettivamente la quantità necessaria di riso prodotto. Ciò è dovuto al fatto che il dettagliante potrebbe non avere bisogno di tutte le 100 tonnellate di riso sostenibile in un determinato anno e le cooperative non sarebbero quindi incentivate a intraprendere gli investimenti necessari.

Nel valutare l'intensità della restrizione di impegnarsi ad acquistare 100 tonnellate di riso sostenibile l'anno per 3 anni, la restrizione appare indispensabile in quanto le tre cooperative devono produrre almeno 95 tonnellate di riso sostenibile l'anno per 3 anni per ottenere un rendimento sul loro investimento aggiuntivo. In ragione della novità e dell'incertezza della norma di sostenibilità, le 5 tonnellate aggiuntive di riso sostenibile acquistate dal dettagliante mirano a fornire una rete di sicurezza in caso di errore di calcolo. L'impegno ad acquistare 100 tonnellate di riso sostenibile è quindi probabilmente indispensabile ai fini dell'applicazione della norma di sostenibilità in questione.

Esempio 2: esiste un'iniziativa regionale destinata a migliorare le condizioni di vita dei suini. Gli allevatori partecipanti si accordano con un macello e due trasformatori di carne, che coprono rispettivamente il 30 % e il 25 % del mercato, al fine di aumentare la quantità di spazio per suino nelle loro aziende agricole al di sopra del minimo legale. In ragione di leggi locali, per la maggior parte degli allevatori è difficile aumentare lo spazio destinato all'allevamento dei suini. Di conseguenza gli agricoltori partecipanti saranno finanziariamente svantaggiati rispetto a quelli che non partecipano all'iniziativa.

L'iniziativa prevede quindi che i trasformatori corrispondano agli allevatori un supplemento di 1 EUR per chilogrammo di carne venduta, al fine di compensare la riduzione della produzione e l'aumento dei costi (*restrizione relativa al prezzo*). Tale versamento aggiuntivo corrisponde al profitto che gli allevatori avrebbero altrimenti ottenuto se avessero allevato più suini in modo convenzionale. Un solo trasformatore sarebbe stato in grado di trasformare l'intera produzione degli agricoltori e di coprire il relativo onere finanziario. Tuttavia un secondo trasformatore ha aderito all'iniziativa poiché desidera attingere al mercato dei prodotti più sostenibili (*restrizione relativa a clienti, fornitori o territori*). L'iniziativa prevede inoltre che il macello coinvolto macelli esclusivamente suini allevati in linea con le norme in materia di benessere degli animali in questione, al fine di evitare che la carne degli allevatori venga mescolata con quella di animali allevati in modo convenzionale.

Verifica 1:

la norma di sostenibilità può essere ugualmente applicata agendo individualmente?

La prima alternativa da considerare è se la norma di sostenibilità possa essere applicata dai partecipanti all'accordo che agiscono individualmente piuttosto che congiuntamente. Un allevatore che aumentasse individualmente la quantità di spazio per suino nella sua azienda agricola perderebbe parte del proprio reddito e forse anche l'accesso ai suoi acquirenti a favore di altri allevatori a causa della diminuzione della propria offerta in termini di quantità o dell'aumento del prezzo di vendita da lui praticato. Allo stesso tempo, anche se, qualora agissero congiuntamente tra loro senza il coinvolgimento dei trasformatori, gli agricoltori fossero in concorrenza tra loro a parità di condizioni, essi subirebbero comunque uno svantaggio rispetto agli agricoltori che hanno scelto di non partecipare all'accordo di sostenibilità. Inoltre avrebbero difficoltà a trovare acquirenti che accettino di pagare un prezzo più elevato per la carne degli animali allevati in

modo sostenibile. Di conseguenza è probabile che sia indispensabile un accordo tra gli allevatori stessi e tra questi e i trasformatori in quanto acquirenti dei prodotti a base di carne, a differenza di un'azione unilaterale.

Il carattere indispensabile della disposizione dell'accordo di sostenibilità

Inoltre, per quanto concerne il versamento aggiuntivo, un'alternativa potrebbe essere che i trasformatori si impegnino ad acquistare tutta la carne proveniente da suini allevati in linea con l'iniziativa al prezzo dei suini convenzionali. Di norma gli allevatori non hanno difficoltà a trovare acquirenti e sarebbero facilmente in grado di vendere i prodotti a base di carne provenienti dai loro suini. Tuttavia se dovessero applicare i criteri di sostenibilità, dovrebbero vendere in perdita. Di conseguenza è probabile che sia indispensabile un versamento aggiuntivo.

Per quanto concerne l'impegno da parte del macello a macellare soltanto animali allevati in linea con la norma di sostenibilità, un'alternativa potrebbe essere quella di chiedere ai diversi macelli di separare e identificare chiaramente la carne proveniente dai loro suini. Ciò comporterebbe probabilmente alcuni costi aggiuntivi, ma consentirebbe ai macelli di ottenere un fatturato più elevato macellando anche gli animali che non soddisfano la norma in questione, compensando così i costi di separazione dei due tipi di carne per la trasformazione. È quindi improbabile che l'accordo con il macello per macellare soltanto animali allevati in modo sostenibile sia indispensabile.

Verifica 2: carattere indispensabile della natura e dell'intensità della restrizione

Nel caso del versamento aggiuntivo, una restrizione alternativa potrebbe essere un accordo su un prezzo fisso o su un prezzo minimo per i prodotti a base di carne. L'accordo su un prezzo fisso vincolerebbe i trasformatori a un prezzo che altrimenti sarebbe soggetto a variazioni derivanti da prezzi dei fattori produttivi più bassi o più alti, eventi meteorologici, malattie, ecc. Un prezzo minimo potrebbe garantire che i produttori siano compensati per i loro sforzi, in quanto sarebbe fissato a un livello sufficientemente elevato da tenere conto dei costi per il miglioramento della sostenibilità, ma non terrebbe conto della possibilità che il prezzo della carne suina possa essere inferiore al livello iniziale in ragione di elementi del prezzo che diventano significativamente più bassi (fattori produttivi, infrastrutture, stagionalità del prodotto, ecc.) La restrizione è probabilmente indispensabile perché il versamento aggiuntivo corrisponde a una perdita di profitto che gli allevatori subiscono allevando un numero inferiore di suini e conserva la possibilità che altre componenti del prezzo possano fluttuare liberamente in base alle variazioni del mercato.

È probabile inoltre che sia indispensabile fissare il versamento aggiuntivo a 1 EUR per chilogrammo di carne prodotta, se il versamento è inteso rispecchiare la perdita di profitto che gli allevatori subirebbero non avendo la stessa produzione che avrebbero avuto qualora avessero allevato i suini in modo convenzionale.

In termini di copertura non è necessario effettuare una valutazione in tal senso, come spiegato alla sezione 5.4.2.3.

Esempio 3: un gruppo di tre cooperative lattiero-casearie sviluppa un marchio di qualità per i formaggi. Tale marchio impone ai produttori di certificare che il latte utilizzato per il loro formaggio è prodotto esclusivamente con metodi biologici. Il marchio di qualità richiede che tutta la produzione di latte nell'azienda lattiero-casearia sia effettuata impiegando metodi biologici al fine di garantire che non vi sia mescolanza tra latte biologico e altri tipi di latte (*restrizione relativa ai fattori produttivi*). Questo metodo di produzione comporta costi aggiuntivi per i produttori e ne riduce la competitività, poiché non possono più offrire latte convenzionale per i formaggi. Metodi di produzione analoghi esistono già sul mercato e sono utilizzati da altri produttori. La domanda di formaggio biologico da parte dei consumatori è elevata e questi ultimi sono disposti a pagare un prezzo più elevato per tale prodotto, a condizione che i vantaggi della sostenibilità siano dimostrati loro in maniera chiara.

Verifica 1: la norma di sostenibilità può essere ugualmente applicata agendo individualmente?

Il mercato del formaggio biologico è già ben sviluppato e alcuni produttori hanno già applicato individualmente norme di sostenibilità più rigorose rispetto a quelle previste dalla legge. Le cooperative sarebbero altresì in grado di sviluppare la norma individualmente e di soddisfare la crescente domanda di formaggio sostenibile da parte dei consumatori. La necessità di cooperare non appare quindi indispensabile.

Esempio 4: in alcuni periodi dell'anno, il volume di determinati ortaggi disponibili supera la domanda. Di conseguenza, tra il 7 % e il 15 % del raccolto annuale di spinaci viene sprecato. Le cooperative hanno cercato di attuare diverse strategie individuali per pianificare o immagazzinare il prodotto in eccesso, ma non sono riuscite a mantenere le perdite al di sotto di una media del 7 %. Hanno provato altresì ad essiccare gli spinaci e a venderli, ma non c'è domanda da parte dei consumatori per questo prodotto.

Al fine di ridurre questi sprechi, un gruppo di cooperative produttrici di spinaci decide di scambiarsi informazioni sulle consegne settimanali di spinaci ai clienti, in modo da poter pianificare con maggiore precisione la domanda e l'offerta (*restrizione in relazione agli scambi di informazioni*). Le cooperative giustificano tale scelta affermando che metteranno in atto un sistema di rotazione nel contesto del quale le diverse cooperative ridurranno a turno ogni mese la loro produzione di una certa percentuale per soddisfare la domanda di spinaci prevista per il mese successivo.

Verifica 1:

la norma di sostenibilità può essere ugualmente applicata agendo individualmente?

La necessità di cooperazione sembra essere indispensabile, dato che l'azione individuale per affrontare gli sprechi alimentari è fallita.

Il carattere indispensabile della disposizione dell'accordo di sostenibilità

Per quanto concerne il carattere indispensabile di questo tipo di accordo rispetto ad altri tipi di accordi di sostenibilità, il modo in cui le cooperative di spinaci mirano ad applicare la norma è attraverso uno scambio di informazioni sulla domanda e sull'offerta. Un'alternativa potrebbe essere quella di concordare i volumi, ossia fare in modo che ogni cooperativa produca meno. Tuttavia ciò non risolverebbe la questione, poiché sarebbe difficile prevedere con certezza la misura in cui una cooperativa dovrebbe diminuire la sua produzione. Inoltre vi sarebbero comunque periodi nei quali la domanda è più elevata e quindi le cooperative non sarebbero in grado di soddisfare gli ordini dei loro clienti. Inoltre un accordo sui volumi di produzione sarebbe più restrittivo rispetto a uno sullo scambio di informazioni.

L'accordo di scambio di informazioni affronta la questione in esame fornendo informazioni regolari sullo stato del mercato e consentendo di regolare con precisione l'offerta in misura maggiore o minore nel mese successivo. Tale accordo appare quindi ragionevolmente necessario ai fini dell'applicazione della norma che prevede la riduzione degli sprechi alimentari.

Verifica 2: carattere indispensabile della natura e dell'intensità della restrizione

In termini di carattere indispensabile della restrizione della concorrenza derivante dall'accordo, lo scambio di informazioni su un parametro quale quello delle consegne settimanali ai clienti costituisce una restrizione significativa della concorrenza. Un'alternativa meno restrittiva e realistica potrebbe essere quella di condividere le informazioni aggregate su base mensile anziché settimanale. In ragione dell'aggregazione e della compilazione dei dati con minore frequenza, le vendite delle singole cooperative ai singoli clienti non sarebbero identificabili. Inoltre i produttori sarebbero comunque a conoscenza della domanda di spinaci da parte del mercato nel mese precedente e potrebbero quindi adeguare la loro produzione il mese successivo.

Di conseguenza l'accordo non soddisferebbe la seconda verifica del criterio del carattere indispensabile.

6 AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE DELL'ARTICOLO 210 BIS

6.1 Accordi di sostenibilità conclusi prima della pubblicazione degli orientamenti

- (120) L'articolo 210 bis è entrato in vigore l'8 dicembre 2021. Gli accordi di sostenibilità stipulati prima di tale data possono beneficiare dell'applicazione dell'articolo 210 bis dopo la sua entrata in vigore. Per il periodo precedente all'entrata in vigore dell'articolo 210 bis, gli accordi di sostenibilità non possono beneficiare dell'articolo 210 bis e sono soggetti alle norme in materia di concorrenza in vigore in quel momento.

- (121) Qualsiasi accordo di sostenibilità stipulato nel periodo compreso tra l'entrata in vigore dell'articolo 210 bis (8 dicembre 2021) e la pubblicazione dei presenti orientamenti dovrebbe essere prontamente allineato all'articolo 210 bis e all'articolo 101 TFUE a partire dalla data di pubblicazione degli orientamenti.

Esempio: diversi produttori stipulano un accordo prima della pubblicazione degli orientamenti. Si impegnano a non utilizzare più un erbicida autorizzato che viene spesso rilevato negli approvvigionamenti di acqua potabile. Al fine di finanziare la transizione verso un metodo di produzione più sostenibile, accettano di fissare temporaneamente i prezzi a 0,50 EUR per chilogrammo prodotto.

Dopo la pubblicazione degli orientamenti, è evidente alle parti che una maggiorazione di prezzo sarebbe stata sufficiente ai fini dell'applicazione della norma; di conseguenza l'accordo non soddisfa la seconda verifica del criterio del carattere indispensabile. Le parti dovrebbero pertanto aggiornare il loro accordo per conformarsi all'articolo 210 bis, sostituendo la fissazione del prezzo con una maggiorazione di prezzo non appena gli orientamenti vengono pubblicati.

6.2 Forza maggiore

- (122) Se alcuni termini dell'accordo che sono strumentali per l'applicabilità dell'articolo 210 bis non sono temporaneamente più rispettati per cause di forza maggiore, l'accordo può comunque beneficiare dell'esclusione per un determinato periodo a condizione che: i) le parti adottino senza indugio tutte le misure necessarie per ripristinare il termine in questione; e ii) gli altri requisiti dell'esclusione siano rispettati.
- (123) La forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze insolite al di fuori del controllo del produttore o dell'operatore. Le sue conseguenze, nonostante l'esercizio di tutte le dovute cautele, non avrebbero potuto essere evitate se non a costo di un sacrificio eccessivo²⁵. Ad esempio potrebbe trattarsi di un'alluvione imprevista di un terreno o di un incendio verificatosi in strutture di deposito.

6.3 Periodo transitorio

- (124) Un accordo di sostenibilità può beneficiare dell'esclusione per un determinato periodo dopo la sua conclusione e prima che l'attività sostenibile abbia effettivamente inizio.
- (125) Ciò può avvenire soltanto se è necessario un determinato lasso di tempo per attuare l'attività sostenibile e a condizione che la restrizione della concorrenza durante tale periodo transitorio sia indispensabile. Ciò significa che è meno probabile che l'attività sostenibile si verifichi se la restrizione della concorrenza non viene applicata durante tale periodo.

Esempio: diversi produttori agricoli accettano, nel gennaio 2023, di cambiare il loro metodo di produzione per non utilizzare più un erbicida inquinante autorizzato. Poiché è necessario un determinato periodo di tempo per modificare

²⁵ Per ulteriori informazioni sulla forza maggiore, cfr. (per analogia) la comunicazione C(88) 1696 della Commissione relativa alla "Forza maggiore" del diritto agrario europeo.

il metodo di produzione, il lancio del prodotto finale meno inquinante è previsto per settembre 2023. I produttori concordano di applicare un prezzo maggiorato al prodotto che utilizza l'erbicida problematico a partire dal gennaio 2023 al fine di finanziare gli investimenti necessari alla transizione.

Il prezzo maggiorato può essere applicato a partire dal gennaio 2023 se i produttori non sono in grado di coprire i costi di investimento soltanto istituendo il prezzo maggiorato nel settembre 2023 (dopo il lancio del prodotto alternativo). Il motivo di tale decisione è dovuto al fatto che altrimenti i produttori non prenderebbero in considerazione l'iniziativa sostenibile. Tuttavia se le parti sono in grado di coprire i loro costi di investimento solo istituendo il prezzo maggiorato nel settembre del 2023, l'applicazione del prezzo maggiorato prima di tale data non è indispensabile.

6.4 Mancata applicazione della norma

- (126) In assenza di cause di forza maggiore, se le parti non applicano la norma di sostenibilità, non possono continuare a beneficiare dell'applicazione dell'esclusione.
- (127) La mancata applicazione della norma può verificarsi, ad esempio, quando le parti non riescono ad applicare la norma nei tempi previsti. Ciò potrebbe verificarsi anche quando, a causa di un errore di calcolo iniziale, l'applicazione della norma rappresenti una spesa non sostenibile per le parti. Potrebbe altresì accadere che l'attuazione della norma non sia possibile nella pratica in ragione di un fattore che non costituisce forza maggiore, come ad esempio difficoltà economiche impreviste delle parti o la carenza di un fattore produttivo essenziale.
- (128) In tali casi le parti non possono continuare a beneficiare dell'esclusione e devono cessare di applicare la restrizione della concorrenza. L'esclusione rimane valida per il periodo antecedente il momento in cui l'applicazione della norma non è più possibile. Se il recesso immediato dall'accordo ha conseguenze economiche significative per le parti, queste ultime possono continuare ad applicarlo per un periodo transitorio necessario, seguendo le regole di cui alla sezione 6.5 relative al riesame continuo e costante della condizione di indispensabilità.
- (129) Le parti possono decidere di ridurre il livello di ambizione che intendono conseguire con la norma. In tal caso devono adattare il livello di restrizione o modificare il tipo di restrizione, come richiesto dal criterio del carattere indispensabile.

Esempio: due produttori hanno concordato di investire insieme in attività di ricerca e sviluppo in merito a un metodo di produzione nuovo che promette di essere più sostenibile. Ciò implica la fissazione di prezzi per finanziare tali nuovi investimenti. A causa dell'inizio di una crisi economica dopo la conclusione dell'accordo, le parti non sono più in grado di finanziare la ricerca e decidono di interrompere l'investimento a favore di tale ricerca.

Poiché le parti non sono riuscite ad applicare la norma (per una ragione non legata a una causa di forza maggiore), non possono continuare a limitare la concorrenza, ossia a fissare i prezzi.

6.5 Riesame continuo e costante del carattere indispensabile delle restrizioni

6.5.1 *In quali casi è probabile che il carattere indispensabile delle restrizioni non sia più soddisfatto?*

- (130) Il rispetto del criterio del carattere indispensabile ai sensi dell'articolo 210 bis in una fase iniziale del processo non garantisce che tale criterio sia rispettato anche nelle fasi successive, in particolare in presenza di cambiamenti sostanziali del contesto economico e giuridico in cui opera l'accordo di sostenibilità. Di conseguenza le parti devono riesaminare costantemente se la condizione è soddisfatta durante l'attuazione dell'accordo.
- (131) Quando un accordo di sostenibilità non può più essere indispensabile o quando le restrizioni della concorrenza in esso contenute non possono più essere indispensabili, l'articolo 210 bis non si applica più. Le restrizioni della concorrenza che le parti mantengono in essere dopo tale momento non sono più coperte dall'articolo 210 bis.
- (132) Un esempio di cambiamento delle circostanze materiali che rende necessaria una nuova valutazione del carattere indispensabile di un accordo di sostenibilità o di una restrizione è la variazione dei costi di sviluppo o di attuazione dell'accordo di sostenibilità o della norma di sostenibilità. Le variazioni dei costi possono mettere in discussione il carattere indispensabile dell'accordo o delle specifiche restrizioni della concorrenza inizialmente decise dai partecipanti.

Esempio: produttori e dettaglianti concordano nel coltivare un nuovo tipo di granturco più resistente ai parassiti, che richiede quindi un uso minore di pesticidi rispetto al granturco convenzionale. Le sementi per la nuova coltura sono tuttavia più costose (6 EUR al kg). I dettaglianti concordano che finanzieranno l'acquisto delle sementi più costose fissando un prezzo maggiorato per il granturco coltivato. Nelle fasi successive dell'attuazione dell'accordo di sostenibilità, il costo delle sementi scende a 1 EUR al kg, poiché la coltura diventa più richiesta e quantitativi maggiori di sementi sono disponibili sul mercato.

Tale variazione del prezzo delle sementi, che sono un fattore produttivo del granturco, fa sì che le parti debbano rivalutare l'entità della maggiorazione di prezzo e l'eventualità o meno che i dettaglianti debbano affatto sostenere l'accordo mediante una maggiorazione.

- (133) Un altro cambiamento che richiede una nuova valutazione del carattere indispensabile di una restrizione è un intervento normativo che rende più rigorosa la norma di sostenibilità precedentemente esistente in un determinato settore a un livello più ambizioso. In tal caso il carattere indispensabile dell'accordo o delle restrizioni in esso contenute dovrebbe essere rivalutato in quanto gli stessi sono

stati inizialmente decisi sulla base di un quadro giuridico obbligatorio diverso. Una volta che le norme obbligatorie impongono una norma più rigorosa, potrebbe essere necessario modificare l'accordo o le restrizioni per adeguarsi al livello di ambizione ora inferiore dell'accordo iniziale. La necessità di cooperazione potrebbe non essere più indispensabile e una diversa restrizione in termini di "natura" o "intensità" potrebbe essere più appropriata. In alcuni casi la nuova valutazione può portare le parti a concludere che una restrizione della concorrenza non è più indispensabile.

Esempio: produttori, trasformatori e dettaglianti si accordano per corrispondere una determinata maggiorazione di prezzo per l'allevamento di animali senza il ricorso a gabbie. La legge prevede che ogni animale abbia a disposizione almeno 0,2 m² di spazio. Successivamente la normativa obbligatoria viene modificata e impone un nuovo requisito di 0,5 m².

La norma di sostenibilità che impone che gli animali siano allevati "all'aperto" potrebbe comunque giustificare l'applicazione di una maggiorazione di prezzo. Tuttavia, poiché la legge ha reso la norma obbligatoria più rigorosa, è necessario rivalutare il livello della maggiorazione di prezzo che in alcuni casi potrebbe portare a fissare un prezzo inferiore.

- (134) Un altro esempio è quello in cui le parti desiderano modificare la norma di sostenibilità che l'accordo intende applicare. Le parti potrebbero voler stabilire una norma di sostenibilità comunque più rigorosa rispetto alle regole obbligatorie dell'UE o nazionali, ma meno rigorosa della norma di sostenibilità inizialmente concordata. In tal caso, l'accordo stesso o le restrizioni inizialmente previste potrebbero non essere più indispensabili ai fini dell'applicazione della nuova norma. Potrebbe quindi essere giustificato un adeguamento dell'accordo o delle restrizioni.
- (135) Anche un coinvolgimento positivo dei consumatori in merito al prodotto e una sensibilizzazione degli stessi in merito al prodotto oggetto dell'accordo potrebbero costituire un cambiamento sostanziale delle circostanze. La domanda di un prodotto sostenibile potrebbe aumentare grazie all'accordo di sostenibilità o ad altri fattori (ad esempio, una campagna ambientale aumenta la consapevolezza dei consumatori). Di conseguenza l'intero mercato o gran parte di esso potrebbe avere un notevole incentivo a passare al metodo di produzione sostenibile e/o al commercio di tale prodotto. Se la mancanza di domanda da parte dei consumatori era una delle questioni principali che giustificavano la necessità di cooperare e/o di imporre una determinata restrizione della concorrenza, le parti dovrebbero rivalutare il carattere indispensabile dell'accordo o della restrizione.

Esempio: nell'esempio precedente, i consumatori potrebbero essere preoccupati per le condizioni di allevamento degli animali. Potrebbero richiedere migliori condizioni di benessere degli animali ed essere disposti a pagare di più per questo, compreso l'allevamento all'aperto. Poiché i produttori possono sfruttare la nuova domanda creata, la maggiorazione di prezzo loro corrisposta potrebbe non essere più indispensabile, in quanto l'allevamento di animali all'aperto potrebbe essere redditizia senza la necessità di una compensazione finanziaria.

- (136) Anche innovazioni nei processi produttivi o distributivi possono richiedere una nuova valutazione del carattere indispensabile di una restrizione presente in un accordo. Ciò può accadere qualora l'accordo fosse stato necessario per sviluppare congiuntamente un determinato prodotto o processo o per introdurre congiuntamente un determinato prodotto sul mercato, ma nel contesto del quale, dopo un certo periodo di tempo e dopo determinati investimenti, le parti sarebbero in grado di produrre e commercializzare i beni senza la necessità di una cooperazione.

Esempio: un accordo tra un'organizzazione di produttori e fabbricanti consente a questi ultimi di investire in tecnologia dell'intelligenza artificiale che consente di individuare precocemente le malattie nelle piante e di ottenere rese più elevate. I fabbricanti concordano nell'acquistare la tecnologia per conto dei produttori e a coprirne i costi operativi a fronte della corresponsione di un prezzo minimo. In cambio, l'accordo prevede che i membri dell'organizzazione di produttori concedano in licenza la tecnologia al fine di garantire un numero sufficiente di licenziatari (e quindi di diritti di licenza) tale da coprire i costi dell'investimento.

Una volta che la tecnologia sarà stata sottoposta a prova e porterà a rese più elevate, i produttori dovranno rivalutare il carattere indispensabile della maggiorazione di prezzo. Poiché ora producono di più, potrebbero essere in grado di coprire da soli i costi operativi della tecnologia.

6.5.2 *Quali sono le opzioni delle parti nel caso in cui si accerti che le restrizioni non sono più indispensabili?*

6.5.2.1 Opzione 1: modifica dell'accordo di sostenibilità

- (137) Quando un accordo di sostenibilità cessa di essere indispensabile, un'opzione a disposizione delle parti dell'accordo di sostenibilità consiste nel modificarlo. Ad esempio se la questione è data dal fatto che la norma di sostenibilità concordata non è più applicabile, si può concordare di applicare una norma di sostenibilità diversa, ma comunque più rigorosa rispetto a quella prevista dalla normativa dell'UE o nazionale. Se la questione risiede nel fatto che il tipo di accordo non è indispensabile ai fini dell'applicazione della norma di sostenibilità, le parti potrebbero adottare un tipo di accordo indispensabile. Analogamente, se la questione è data dal fatto che le restrizioni specifiche imposte dall'accordo non sono più indispensabili ai fini dell'applicazione della norma di sostenibilità, si possono modificare le restrizioni al fine di renderle indispensabili o semplicemente abrogarle del tutto.

6.5.2.2 Opzione 2: risoluzione dell'accordo di sostenibilità

- (138) Se non sono in grado o non intendono modificare il loro accordo di sostenibilità affinché continui a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 210 bis, le parti dovrebbero risolverlo non appena cessa di essere indispensabile.

- (139) Tuttavia, se le parti hanno effettuato investimenti facendo affidamento sulle restrizioni della concorrenza esistenti che, al momento della loro attuazione, erano indispensabili ai fini dell'applicazione della norma di sostenibilità, l'articolo 210 bis non impedisce loro di recuperare tutti i costi sostenuti per lo sviluppo o l'attuazione della norma di sostenibilità in questione. Di conseguenza un accordo di sostenibilità può comunque beneficiare dell'esclusione di cui all'articolo 210 bis per il periodo necessario a sciogliere l'accordo e recuperare i propri investimenti. Ciò non si verificherebbe tuttavia qualora un accordo di sostenibilità cessi di essere indispensabile a causa di una modifica normativa che stabilisce una norma obbligatoria dell'UE o nazionale uguale o più rigorosa alla norma stabilita nell'accordo e l'entrata in vigore della norma obbligatoria fosse prevedibile al momento della conclusione dell'accordo (o quando esiste un periodo di tempo sufficiente tra l'adozione della normativa e la sua entrata in vigore).

Esempio: gli allevatori locali di polli si accordano per fornire più spazio vitale a disposizione di ogni pollo. Al fine di ridurre i loro costi di transizione, gli allevatori stipulano un accordo con i loro acquirenti, ai sensi del quale questi ultimi acquistano la carne di pollo a un prezzo maggiorato fisso al fine di coprire i costi aggiuntivi corrispondenti alla nuova norma di sostenibilità. L'accordo viene firmato nel marzo del 2024, con un periodo di preavviso formale di un anno in caso di risoluzione unilaterale. Una nuova normativa locale viene adottata nel giugno del 2024 e si applica a decorrere dal dicembre del 2024. Tale normativa impone a tutta la produzione agricola in tale regione di destinare agli animali la stessa quantità di spazio prevista dall'accordo.

Poiché lo spazio minimo diventa un obbligo di legge a decorrere dal dicembre del 2024, in teoria le parti dell'accordo non possono continuare a beneficiare dell'esclusione di cui all'articolo 210 bis, poiché la restrizione della concorrenza non è più indispensabile. Tuttavia la risoluzione dell'accordo con gli acquirenti prima della scadenza del periodo di preavviso formale potrebbe avere gravi conseguenze finanziarie per le parti, che hanno agito in buona fede poiché l'applicabilità di tale legge non era prevedibile al momento della conclusione dell'accordo. Di conseguenza le parti possono continuare a beneficiare dell'esclusione fino alla scadenza del periodo di preavviso formale, che nell'esempio in questione è giugno 2025.

7 SISTEMA DI PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 210 BIS

7.1 Richiedenti della richiesta

- (140) A decorrere dall'8 dicembre 2023, l'articolo 210 bis, paragrafo 6, consente a produttori o associazioni di produttori di chiedere un parere alla Commissione in merito alla compatibilità dei loro accordi di sostenibilità rispetto all'articolo 210 bis. Le parti dell'accordo di sostenibilità che non sono produttori possono aderire alla richiesta. Le organizzazioni interprofessionali possono presentare richieste di

parere ai sensi dell'articolo 210 bis, paragrafo 6, a condizione che almeno un socio produttore sia coinvolto nell'accordo di sostenibilità.

(141) I produttori o le associazioni di produttori possono richiedere un parere in qualsiasi momento dopo la conclusione dell'accordo di sostenibilità, anche prima della sua attuazione.

(142) La richiesta deve essere presentata a {da definire}. In alternativa la richiesta può essere inviata ai seguenti indirizzi postali {Commission européenne / Europese Commissie}.

7.2 Contenuto della richiesta

(143) Non esiste un modulo standard per la richiesta di parere ai sensi dell'articolo 210 bis, paragrafo 6.

(144) Tuttavia, affinché venga valutata, la domanda dovrebbe contenere:

- (a) le identità di tutte le parti dell'accordo, compreso, se del caso, il loro numero di registrazione;
- (b) un referente unico (con nome e indirizzo di posta elettronica e/o postale) per tutte le comunicazioni con la Commissione;
- (c) una copia di qualsiasi documento che stabilisca i termini dell'accordo di sostenibilità oppure, qualora si tratti di un accordo verbale, una spiegazione scritta dettagliata dell'accordo (compresa la copertura del mercato dell'accordo, se disponibile, la sua durata e le restrizioni della concorrenza imposte);
- (d) una descrizione dell'obiettivo o degli obiettivi di sostenibilità perseguiti;
- (e) una spiegazione della norma di sostenibilità adottata nel contesto dell'accordo di sostenibilità e un riferimento a norme obbligatorie esistenti, comprese spiegazioni ed elementi di prova del motivo per cui la norma di sostenibilità è più rigorosa rispetto a quella imposta dalla normativa dell'UE o nazionale;
- (f) una spiegazione dettagliata del rispetto di ciascuna delle condizioni di cui all'articolo 210 bis, paragrafi 1, 3 e 7;
- (g) informazioni in merito a procedimenti in corso dinanzi un organo giurisdizionale nazionale o un'autorità nazionale garante della concorrenza in merito alla conformità dell'accordo di sostenibilità cui la richiesta fa riferimento in relazione all'articolo 210 bis o all'articolo 101 TFUE;
- (h) eventuali riferimenti e fonti, comprese pagine web, in cui il richiedente ha reso pubblici i termini dell'accordo di sostenibilità o parti di esso;
- (i) qualsiasi altra informazione o documento pertinente ai fini della valutazione dell'accordo di sostenibilità.

7.3 La valutazione della Commissione e il contenuto del parere

- (145) La Commissione valuterà la richiesta sulla base delle informazioni fornite. Può altresì chiedere al richiedente ulteriori informazioni necessarie per valutare la richiesta.
- (146) La Commissione può condividere le informazioni che le sono state presentate con le autorità o i ministeri nazionali competenti in materia di concorrenza e agricoltura, a seconda dei casi, a condizione che tali autorità e ministeri siano soggetti all'obbligo di utilizzare tali informazioni esclusivamente per la finalità per la quale sono state acquisite dalla Commissione. La Commissione può altresì invitare a presentare e ricevere contributi da tali autorità e ministeri.
- (147) Un richiedente può ritirare la propria richiesta in qualsiasi momento. Tuttavia la Commissione può conservare le informazioni fornite nel contesto di una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 210 bis, paragrafo 6, e può utilizzarle in qualsiasi procedimento per l'applicazione dell'articolo 210 bis o dell'articolo 101 TFUE.
- (148) Il parere indicherà se l'accordo di sostenibilità è compatibile o meno con l'articolo 210 bis e fornirà le motivazioni di tale affermazione.
- (149) La Commissione comunicherà il parere al referente unico.
- (150) Un parere secondo cui l'accordo di sostenibilità non è compatibile con l'articolo 210 bis non pregiudica la compatibilità dell'accordo di sostenibilità con l'articolo 101 TFUE o con altre disposizioni del diritto dell'Unione.
- (151) Se opportuno, la Commissione può dichiarare che il parere è valido soltanto per un certo periodo o che il parere si basa sull'esistenza o sull'assenza di determinati fatti.
- (152) Il parere sarà pubblicato sul sito web della Commissione, tenendo conto del legittimo interesse del richiedente o dei richiedenti a proteggere i loro segreti aziendali. Prima della pubblicazione del parere la Commissione concorderà con il richiedente o i richiedenti una versione non riservata.

7.4 Termine per l'emissione di un parere

- (153) La Commissione invierà il parere al richiedente o ai richiedenti entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa, ossia dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta. Tale periodo decorre dal giorno successivo al ricevimento della richiesta completa.

7.5 Cambiamento delle circostanze dopo l'adozione del parere

- (154) La Commissione emetterà il parere sulla base delle informazioni fornite dal richiedente.

- (155) L'articolo 210 bis, paragrafo 6, prevede che la Commissione dichiari che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve applicarsi da quel momento in poi all'accordo in questione e informi i produttori, qualora in qualsiasi momento dopo aver emesso un parere essa ritenga che siano venute meno le condizioni di cui le condizioni di cui all'articolo 210 bis, paragrafi 1, 3 e 7. La Commissione può effettuare tale constatazione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.
- (156) Se ha motivo di ritenere che un richiedente abbia fornito informazioni inesatte, la Commissione può richiedere al richiedente informazioni aggiuntive.
- (157) Dopo l'entrata in vigore della normativa dell'UE o nazionale, la Commissione può avere motivo di ritenere che la norma di sostenibilità che l'accordo di sostenibilità intende applicare non sia più rigorosa rispetto a quella imposta dalla normativa dell'UE o nazionale. La Commissione può quindi invitare il richiedente a dimostrare che la norma che l'accordo di sostenibilità si prefigge di applicare è in realtà più rigorosa rispetto a quella imposta dalla normativa dell'UE o nazionale. Se il richiedente non procede in tal senso, la Commissione può informarlo che il parere non è più valido e pubblicare le sue conclusioni sul suo sito web.

7.6 Effetti di un parere

- (158) Ai sensi dell'articolo 288, quinto comma, TFUE, i pareri non hanno valore giuridico vincolante. Sono invece destinati ad aiutare gli operatori ad effettuare un'autovalutazione. Tuttavia le autorità nazionali garanti della concorrenza e gli organi giurisdizionali nazionali possono tenere conto dei pareri emessi dalla Commissione nella misura in cui lo ritengano opportuno nel contesto di un caso o di una causa.
- (159) Un parere non può pregiudicare la valutazione della stessa questione da parte della Corte di giustizia, degli organi giurisdizionali o delle autorità nazionali garanti della concorrenza.
- (160) Se un accordo sulla sostenibilità ha costituito la base fattuale di un parere, alla Commissione non è preclusa la possibilità di esaminare successivamente il medesimo accordo nel contesto di una procedura ai sensi del regolamento 1/2003²⁶. In tal caso la Commissione terrà conto del suo precedente parere, con particolare riguardo a: i) cambiamenti nei fatti sottostanti; ii) qualsiasi nuovo aspetto scoperto dalla Commissione o sollevato in una denuncia; iii) sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia; o iv) cambiamenti più ampi della politica della Commissione e degli sviluppi sui mercati interessati.

²⁶ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

8 INTERVENTO EX POST DA PARTE DELLA COMMISSIONE E DELLE AUTORITÀ NAZIONALI GARANTI DELLA CONCORRENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 210 BIS, PARAGRAFO 7

- (161) L'articolo 210 bis, paragrafo 7, stabilisce un meccanismo di salvaguardia in base al quale un'autorità nazionale garante della concorrenza o la Commissione (l'"autorità garante della concorrenza pertinente") possono decidere, dopo la conclusione o l'attuazione di un accordo di sostenibilità, di modificarlo, interromperlo o impedirne l'attuazione. Tale decisione può essere necessaria per evitare che la concorrenza sia esclusa dal mercato o quando gli obiettivi della politica agricola comune, come stabiliti dall'articolo 39 TFUE, sono compromessi.

8.1 Gli obiettivi della politica agricola comune sono compromessi

- (162) In linea con l'articolo 42 TFUE, le regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dai colegislatori, conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, avuto riguardo ai cinque obiettivi della politica agricola comune enunciati nell'articolo 39, TFUE²⁷.
- (163) Su questa base, l'articolo 210 bis, paragrafo 7, conferisce alle autorità garanti della concorrenza il potere di intervenire quando un accordo di sostenibilità che è stato stipulato o attuato mette a rischio i cinque obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. A tal fine l'autorità garante della concorrenza pertinente deve considerare l'effetto dell'accordo di sostenibilità su tutti e cinque gli obiettivi. In alcuni casi, sarà sufficiente che uno dei cinque obiettivi sia compromesso affinché gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE siano compromessi ai sensi dell'articolo 210 bis, paragrafo 7. Tuttavia, nei casi in cui alcuni obiettivi possono avere un impatto negativo ma altri possono incidere positivamente sarà necessario riconciliare tali cinque obiettivi²⁸.
- (164) Il primo obiettivo di cui all'articolo 39 TFUE, incrementare la produttività dell'agricoltura, potrebbe essere compromesso nei casi in cui l'accordo di sostenibilità riduca gli incentivi delle parti a innovare. Ciò potrebbe verificarsi ad esempio se l'accordo di sostenibilità stabilisce una norma di sostenibilità che riduce l'incentivo delle parti a investire in tecnologie nuove che potrebbero contribuire ad applicare una norma di sostenibilità ancora più rigorosa oppure se

²⁷ Tali obiettivi sono:

- a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
- b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, in particolare grazie al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;
- c) stabilizzare i mercati;
- d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

²⁸ Sentenza del Tribunale del 14 maggio 1997, *Florimex e VGB/Commissione*, cause riunite T-70/92 e T-71/92, ECLI:EU:T:1997:69, punto 153, confermata in appello dalla sentenza della Corte di giustizia del 30 marzo 2000, *VBA, Florimex e VGB/Commissione*, C-265/97 P, ECLI:EU:C:2000:170.

l'accordo di sostenibilità copre una parte così ampia del mercato da incidere anche sugli incentivi all'innovazione di altri partecipanti al mercato.

- (165) Il secondo obiettivo di cui all'articolo 39 TFUE mira ad assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori. Nello stabilire se tale obiettivo potrebbe essere compromesso, l'autorità competente in materia di concorrenza dovrebbe valutare in che modo l'accordo di sostenibilità incide sul tenore di vita di tutti gli agricoltori, non soltanto di quelli che sono parti dell'accordo di sostenibilità.

Esempio: al fine di ridurre l'uso di pesticidi oltre i limiti imposti dalla normativa dell'UE e nazionali, tre produttori di granturco (che rappresentano soltanto una piccola parte del numero di produttori presenti sul mercato) concordano con un produttore di mangimi la conversione a metodi di produzione biologici. Dato che ciò aumenterà i loro costi, le parti concordano che i tre produttori di granturco fisseranno i prezzi per un periodo di due anni. Dopo un anno di attuazione dell'accordo di sostenibilità, i tre produttori di granturco si rendono conto di aver sottovalutato la misura in cui la conversione alla produzione biologica avrebbe aumentato i loro costi e che la maggiorazione di prezzo non copre i costi aggiuntivi. I tre produttori di granturco riducono quindi le loro entrate per coprire tale costo, non potendo aumentare il prezzo fissato.

In questo caso la riduzione delle entrate è dovuta semplicemente a un errore di calcolo da parte dei tre produttori di granturco. Inoltre tale circostanza riguarda soltanto un numero limitato di produttori. Di conseguenza è improbabile che comprometta gli obiettivi enunciati all'articolo 39 TFUE.

- (166) Gli ultimi tre obiettivi enunciati all'articolo 39 TFUE riguardano la stabilità dei mercati, la disponibilità di approvvigionamenti e la garanzia di prezzi ragionevoli per i consumatori. Spesso tali obiettivi sono correlati.

Esempio: diversi produttori di frumento, che rappresentano l'80 % del frumento prodotto nell'area geografica pertinente, concordano di interrompere la vendita di sementi trattate con un determinato tipo di pesticida chimico durante il tempo necessario per modificare il loro processo di produzione e per vendere le scorte di frumento esistenti. Poiché i produttori rappresentano un'ampia quota della produzione di sementi, si crea una carenza di fattori produttivi per i trasformatori che utilizzano cereali e questa instabilità porta a un aumento del prezzo del pane. Ciò potrebbe compromettere gli obiettivi di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli per i consumatori.

- (167) La soglia di cui all'articolo 210 bis, paragrafo 7, concernente la compromissione degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE dovrebbe essere elevata. Sarebbe contrario allo spirito dell'articolo 210 bis e alla giurisprudenza della Corte di giustizia concernente la necessità di riconciliare i cinque obiettivi della politica agricola comune se tali obiettivi fossero compromessi ogni volta che un accordo di sostenibilità incide anche minimamente su uno di essi.

- (168) Inoltre l'obiettivo della disponibilità di approvvigionamenti è distinto da quello dell'autosufficienza²⁹. La sicurezza degli approvvigionamenti è legata alla sicurezza alimentare, non necessariamente attraverso la maggiore diversità di segmenti per i medesimi alimenti. Se un accordo di sostenibilità si traduce in una riduzione delle quote di mercato di segmenti meno sostenibili degli stessi prodotti agricoli, ciò non compromette necessariamente l'obiettivo della sicurezza degli approvvigionamenti. Analogamente, l'obiettivo relativo a "prezzi ragionevoli" non deve essere inteso riferirsi al prezzo più basso possibile³⁰.
- (169) La compromissione degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE è inoltre distinta dall'esclusione della concorrenza. In alcune situazioni, l'esclusione della concorrenza può avvenire senza compromettere gli obiettivi enunciati all'articolo 39 TFUE. Inoltre tali obiettivi possono essere compromessi anche se la concorrenza non è esclusa.

8.2 Esclusione della concorrenza

- (170) L'articolo 210 bis, paragrafo 7, consente inoltre alle autorità nazionali garanti della concorrenza e alla Commissione di intervenire dopo la stipula o l'attuazione di un accordo di sostenibilità, qualora ciò sia necessario per evitare l'esclusione della concorrenza.
- (171) La valutazione da parte dell'autorità competente in materia di concorrenza circa la possibilità che un accordo di sostenibilità escluda la concorrenza è distinta dalla valutazione relativa all'eventualità che l'accordo di sostenibilità sia indispensabile o meno ai fini dell'applicazione della norma di sostenibilità. Ciò significa che una restrizione della concorrenza nel contesto di un accordo di sostenibilità può essere indispensabile ai fini dell'applicazione di una norma di sostenibilità, ma escludere comunque la concorrenza. Tuttavia non è possibile che ogni restrizione della concorrenza escluda necessariamente la concorrenza, dato che ciò renderebbe priva di valore l'esclusione di cui all'articolo 210 bis, paragrafo 1. Ne consegue quindi che l'esclusione della concorrenza deve essere sufficientemente grave da annullare il fatto che l'accordo di sostenibilità soddisfi il criterio del carattere indispensabile di cui all'articolo 210 bis, paragrafo 1.
- (172) Come spiegato in precedenza, il concetto di esclusione della concorrenza è altresì distinto dal concetto di compromissione degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE, in particolare quelli relativi a prezzi ragionevoli e alla disponibilità degli approvvigionamenti. Di conseguenza la soglia per l'esclusione della concorrenza dovrebbe essere elevata, al fine di evitare la sovrapposizione tra i due distinti motivi di intervento ex post.
- (173) Vi può essere un'esclusione della concorrenza ai sensi dell'articolo 210 bis, paragrafo 7, se un accordo di sostenibilità determina l'esclusione di prodotti concorrenti che potrebbero soddisfare una parte sostanziale della domanda espressa dai consumatori. Figurano in tale contesto i prodotti che applicano una norma di sostenibilità più rigorosa rispetto a quella stabilita nell'accordo oppure i

²⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 1963, *Germania/Commissione*, causa 34/62, ECLI:EU:C:1963:18.

³⁰ Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 1994, *Grecia/Consiglio*, C-353/92, ECLI:EU:C:1994:295.

prodotti che non applicano una norma di sostenibilità altrettanto rigorosa (indipendentemente dal fatto che la restrizione riguardi beni forniti dalle parti dell'accordo di sostenibilità o da terzi).

- (174) Tale circostanza potrebbe ad esempio verificarsi se un accordo di sostenibilità impedisce l'introduzione di prodotti alternativi che rispettano una norma di sostenibilità più rigorosa rispetto a quella stabilita dall'accordo di sostenibilità e per i quali esiste una domanda sostanziale da parte dei consumatori.
- (175) Si può verificare un'esclusione della concorrenza ai sensi dell'articolo 210 bis, paragrafo 7, se un accordo di sostenibilità esclude prodotti alimentari che rispettano una norma meno rigorosa rispetto a quelli di cui all'accordo di sostenibilità, ma che sono conformi a norme alimentari obbligatorie e per i quali esiste una domanda sostanziale da parte dei consumatori.
- (176) Tuttavia il fatto che i prodotti conformi a norme di sostenibilità meno rigorose siano ritirati dal mercato non implica un'esclusione della concorrenza ai sensi dell'articolo 210 bis, paragrafo 7, se i prodotti sono stati ritirati perché i consumatori richiedono sempre più prodotti più sostenibili. Di conseguenza è necessario valutare se l'esclusione della concorrenza sia dovuta alle preferenze dei consumatori a favore dei prodotti sostenibili o se invece l'accordo di sostenibilità abbia imposto il ritiro di un prodotto per il quale esiste una domanda sostanziale, non soddisfatta, da parte dei consumatori.
- (177) In linea di principio, il rischio di esclusione della concorrenza è legato al livello di concentrazione di un mercato. L'esclusione della concorrenza dipende anche dal grado di concorrenza esistente prima dell'accordo di sostenibilità. Se la concorrenza era già debole (ad esempio in ragione di un numero relativamente ridotto di concorrenti o dell'esistenza di ostacoli all'ingresso), anche una lieve riduzione della concorrenza causata dall'accordo di sostenibilità potrebbe escludere la concorrenza.
- (178) La copertura del mercato da parte dell'accordo di sostenibilità sarà probabilmente un fattore di cui tenere conto nel decidere se intervenire ai sensi dell'articolo 210 bis, paragrafo 7. Se le quote di mercato combinate delle parti dell'accordo di sostenibilità non superano il 15 % nel caso di accordi orizzontali e il 30 % nel caso di accordi verticali, è improbabile che l'accordo escluda la concorrenza³¹.
- (179) Quando le quote di mercato combinate delle parti dell'accordo di sostenibilità superano le soglie di cui sopra, la valutazione se un accordo di sostenibilità escluda o meno la concorrenza dovrebbe essere effettuata caso per caso, a seconda della misura in cui la domanda dei consumatori non è soddisfatta. Il semplice fatto che un accordo di sostenibilità copra la totalità del mercato non comporta di per sé necessariamente l'esclusione della concorrenza.

Esempio 1: produttori di pollame che rappresentano circa il 50 % del mercato decidono di stipulare un accordo di acquisto per acquistare congiuntamente mangimi di qualità superiore per il pollame. Grazie ai risparmi sui costi dell'acquisto congiunto, i produttori riescono a mantenere un prezzo dei mangimi

³¹ Per ulteriori dettagli sul calcolo delle quote di mercato, cfr. (per analogia) la sezione 4 della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza.

più o meno uguale a quello per il pollame non oggetto dell'accordo di sostenibilità. Inoltre i produttori concordano di finanziare congiuntamente una campagna pubblicitaria per sensibilizzare l'opinione pubblica su come il pollame nutrito in modo migliore apporti vantaggi per la salute umana e il benessere degli animali. Grazie a tale campagna, la maggior parte dei consumatori decide di passare all'acquisto di carne di pollame nutrito in modo migliore. Tale aumento della domanda crea un incentivo per altri produttori ad aderire all'accordo e a modificare i propri metodi di produzione. In particolare, l'acquisto congiunto attira produttori di dimensioni inferiori verso la norma più rigorosa, dato che altrimenti non avrebbero potuto permettersi di acquistare i mangimi di qualità superiore. Di conseguenza i produttori che rappresentano oltre il 90 % dell'offerta totale passano alla norma più sostenibile.

Sebbene l'accordo elimini dal mercato praticamente tutti i polli meno sostenibili, è improbabile che comporti un intervento da parte dell'autorità garante della concorrenza. L'articolo 210 bis, paragrafo 7, non intende impedire gli accordi che sono così efficaci nel fornire benefici in termini di sostenibilità che la maggior parte dei consumatori desidera acquistare prodotti conformi alla medesima norma di sostenibilità e altri operatori del mercato adottano tale norma.

Esempio 2: degli allevatori di tacchini, che rappresentano il 60 % del mercato, decidono di migliorare le condizioni di vita dei loro tacchini, stabilendo una nuova norma di benessere degli animali più rigorosa rispetto a quanto prescritto dalla legge inderogabile. Ciò richiede l'aumento dello spazio a disposizione dei tacchini e l'installazione di sistemi di ricambio dell'aria e di trattamento delle acque. La nuova norma di sostenibilità prevede altresì la somministrazione ai tacchini esclusivamente di prodotti di qualità superiore. I produttori concordano di applicare una maggiorazione di prezzo per coprire i loro costi.

La maggiorazione di prezzo è superiore del 150 % rispetto al prezzo dei tacchini allevati in modo meno sostenibile. Tale aumento è indispensabile visti gli ingenti costi aggiuntivi derivanti dalla nuova norma. Il prezzo più elevato dei tacchini sostenibili ha l'effetto di indurre anche i produttori di tacchini non sostenibili (che rappresentano il 40 % del mercato) ad aumentare il loro prezzo del 60 %.

Da studi di mercato emerge che, a seguito dell'accordo, una percentuale compresa tra il 15 % e il 20 % dei consumatori di tacchini dichiara di non potersi più permettere tacchini non sostenibili e quindi di non poter acquistare carne di tacchino.

Di conseguenza i consumatori che erano disposti a pagare soltanto per l'alternativa più economica, e meno sostenibile, non avranno più accesso ai tacchini, non potendo permettersi l'aumento di prezzo del 150 %. Una situazione del genere potrebbe determinare un intervento da parte dell'autorità garante della concorrenza.

8.3 Aspetti procedurali

- (180) Qualora un accordo di sostenibilità riguardi un solo Stato membro, l'autorità nazionale garante della concorrenza di tale Stato membro può adottare una decisione ai sensi dell'articolo 210 bis, paragrafo 7. Quando un accordo di

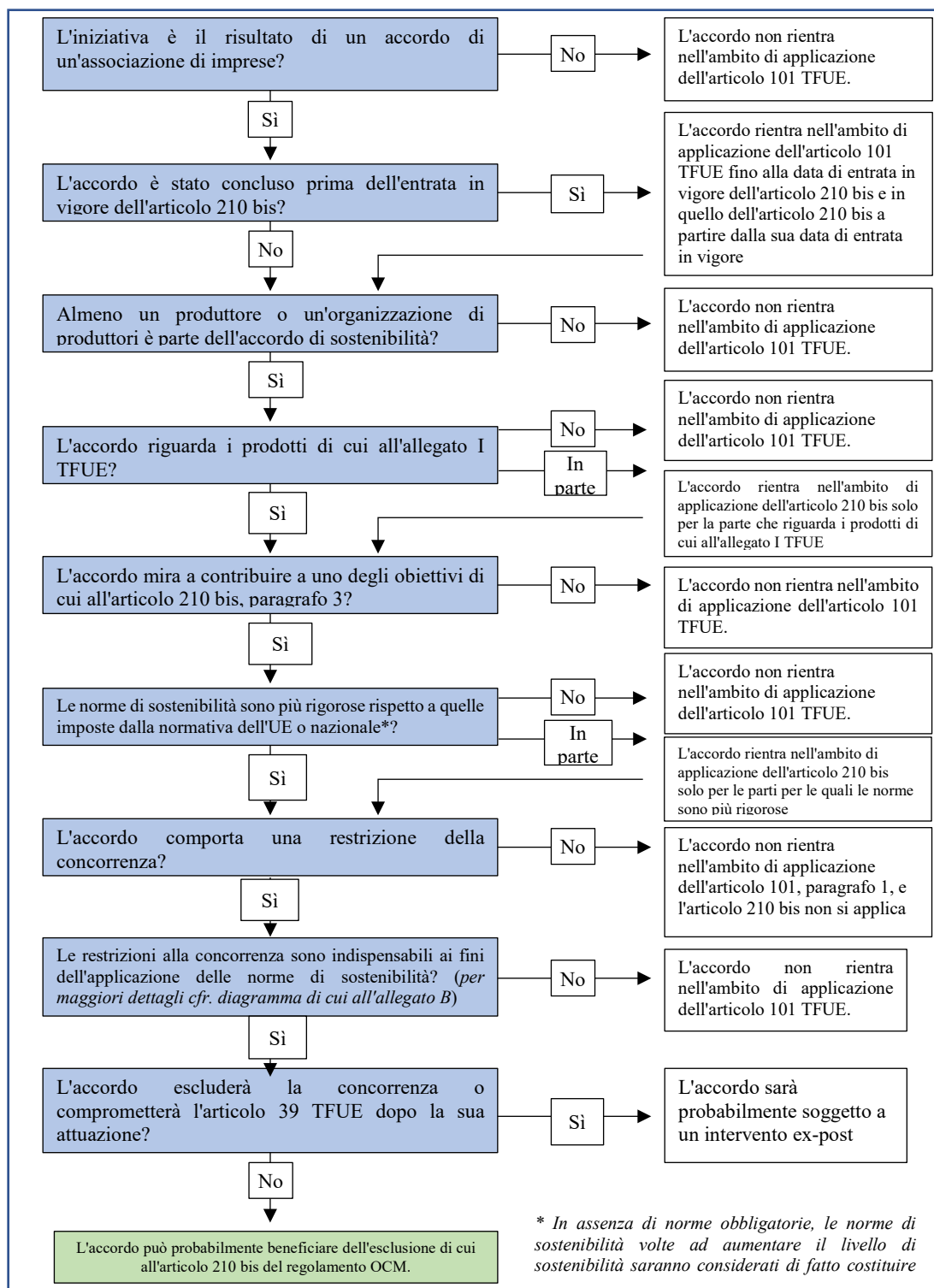
sostenibilità riguarda più di uno Stato membro, soltanto la Commissione può adottare una decisione ai sensi dell'articolo 210 bis, paragrafo 7.

- (181) Nello stabilire se applicare l'articolo 210 bis, paragrafo 7, la Commissione si baserà sul proprio monitoraggio del mercato e sulle osservazioni presentate da qualsiasi persona fisica o giuridica. Qualsiasi persona fisica o giuridica in possesso di informazioni su un accordo di sostenibilità può informare la Commissione o l'autorità nazionale garante della concorrenza interessata, attraverso l'apposita procedura nazionale. Tale presentazione deve contenere informazioni sul contenuto dell'accordo di sostenibilità, sulle parti che lo hanno sottoscritto e sulle motivazioni a sostegno delle asserzioni. La Commissione può chiedere alle parti dell'accordo di sostenibilità ulteriori informazioni necessarie entro due mesi dall'avvio dell'indagine formale, tenendo conto della riservatezza delle informazioni commerciali.
- (182) Qualora la Commissione apra un'indagine, di norma emette la propria decisione entro sei mesi dal giorno dell'apertura dell'indagine o entro sei mesi dal giorno in cui ha ricevuto le informazioni necessarie. Nel periodo tra l'apertura dell'indagine e l'emissione di una decisione, le parti sono libere di continuare ad attuare l'accordo di sostenibilità.
- (183) Se la Commissione stabilisce che la concorrenza è esclusa o che gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE sono compromessi, può adottare le seguenti misure:
- (a) **se l'accordo di sostenibilità è stato stipulato ma non è ancora stato attuato**, e tale accordo non può essere modificato per soddisfare le condizioni relative all'esclusione di cui all'articolo 210 bis, la Commissione può adottare una decisione che ordina di non attuare l'accordo;
- (b) **se l'accordo di sostenibilità è già stato attuato**, la Commissione può decidere che, in futuro, le parti debbano:
- modificare l'accordo di sostenibilità, nel caso in cui la modifica di tale accordo sia sufficiente a porre rimedio all'esclusione della concorrenza o alla compromissione degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
 - interrompere o risolvere l'accordo di sostenibilità, nel caso in cui la modifica di tale accordo non sia sufficiente a porre rimedio all'esclusione della concorrenza o alla compromissione degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE mediante la modifica dell'accordo di sostenibilità.
- (184) A seguito di una decisione della Commissione di interrompere l'accordo di sostenibilità, quest'ultimo non sarà più escluso dall'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Se le parti dell'accordo di sostenibilità continuano ad attuarlo dopo la data della decisione, può essere avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE in relazione all'attuazione dell'accordo di sostenibilità dopo tale data.


9 ONERE DELLA PROVA PER IL SODDISFACIMENTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 210 BIS

- (185) Se invocano il beneficio dell'esclusione di cui all'articolo 210 bis, paragrafo 1, le parti interessate hanno l'onere di dimostrare che le condizioni di tale articolo sono soddisfatte.
- (186) Anche soggetti privati possono contestare che un accordo di sostenibilità soddisfi le condizioni di cui all'articolo 210 bis nel contesto di un procedimento dinanzi all'autorità garante della concorrenza pertinente. In tali casi detti privati hanno l'onere di dimostrare che l'accordo di sostenibilità non soddisfa tali condizioni.

ALLEGATO A - DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 210 BIS



ALLEGATO B – DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA VALUTAZIONE DEL CRITERIO DEL CARATTERE INDISPENSABILE



ALLEGATO C - GLOSSARIO

Termine	Definizione
Accordo	Qualsiasi tipo di accordo, decisione o pratica concordata dei produttori (che agiscono da soli o congiuntamente ad altri operatori a diversi livelli delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione, della filiera alimentare) che riguardi la produzione o il commercio di prodotti agricoli, indipendentemente dalla forma di cooperazione.
Politica agricola comune ("PAC")	La politica agricola comune è la politica agricola dell'Unione europea.
Regolamento OCM	Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ³²
Corte di giustizia	La Corte di giustizia dell'Unione europea, compreso il Tribunale.
Forza maggiore	Circostanze insolite al di fuori del controllo del produttore o dell'operatore, le cui conseguenze, nonostante l'esercizio di tutta la cura dovuta da parte del produttore, non avrebbero potuto essere evitate se non a costo di un sacrificio eccessivo.
Accordo orizzontale	Un accordo tra operatori economici allo stesso livello della filiera, ad esempio un accordo tra produttori agricoli.
Norma obbligatoria	Una norma che stabilisce i livelli, le sostanze, i prodotti o le tecniche che i singoli produttori o altri operatori devono applicare o evitare, escluse le norme o gli obiettivi che non sono giuridicamente vincolanti per i singoli produttori od operatori.
Norma nazionale	Una norma obbligatoria stabilita a livello nazionale, escluse le norme o gli obiettivi che sono giuridicamente vincolanti all'interno di uno Stato membro o di un territorio di uno Stato membro, ma non giuridicamente vincolanti per i singoli produttori od operatori.

³² Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Operatore	Un produttore, coltivatore, trasformatore, fabbricante, convertitore, commerciante, grossista o dettagliante attivo nella filiera agroalimentare.
Produttore	Un produttore dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE.
Accordo di sostenibilità	Un accordo che mira all'applicazione di una norma di sostenibilità più rigorosa rispetto a quella prevista dalla normativa dell'UE o nazionale.
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Impresa	Qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Un'impresa può comprendere più soggetti giuridici.
Norma UE	Una norma obbligatoria stabilito a livello UE, escluse le norme o gli obiettivi che sono vincolanti per gli Stati membri ma che non sono giuridicamente vincolanti per le singole imprese.
Accordo verticale	Un accordo tra operatori a diversi livelli della filiera, ad esempio un accordo di cui fanno parte tanto produttori quanto altri operatori della filiera agroalimentare.

ALLEGATO D – ARTICOLO 210 BIS DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 – INIZIATIVE VERTICALI E ORIZZONTALI A SOSTEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ

"1. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli e che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, a condizione che tali accordi, decisioni e pratiche concordate impongano solo restrizioni alla concorrenza che siano indispensabili per l'applicazione di tale norma.

2. Il paragrafo 1 si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli di cui sono parte vari produttori o di cui uno o più produttori e ne sono parte anche uno o più operatori a diversi livelli delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione, della filiera alimentare compresa la distribuzione.

3. Ai fini del paragrafo 1 per "norma di sostenibilità" si intende una norma volta a contribuire a uno o più degli obiettivi seguenti:

a) obiettivi ambientali, compresi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

b) produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso di pesticidi e ne gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola; e

c) salute e benessere degli animali.

4. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al presente articolo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.

5. La Commissione pubblica orientamenti per gli operatori sulle condizioni di applicazione del presente articolo entro l'8 dicembre 2023.

6. A decorrere dall'8 dicembre 2023, i produttori di cui al paragrafo 1 possono chiedere alla Commissione un parere in merito alla compatibilità con il presente articolo degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa.

La Commissione, in qualsiasi momento dopo aver espresso un parere, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 7, del presente articolo dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, si applica in futuro all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione e informa di conseguenza i produttori.

La Commissione può modificare il contenuto del parere di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, in particolare se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.

7. L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro uno o più degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 siano modificati o interrotti o non abbiano affatto luogo, se ritiene che tale decisione sia necessaria per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

Per accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e paragrafo 3.

Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni che ne derivano immediatamente dopo la loro adozione.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate".

ALLEGATO E – ESEMPI DI RESTRIZIONI DELLA CONCORRENZA

1. Restrizioni relative al prezzo

Gli accordi di sostenibilità che limitano direttamente o indirettamente la libertà di una parte di negoziare il prezzo di acquisto o di vendita di un prodotto sono suscettibili di limitare la concorrenza.

Esempio 1: una certa tecnica di coltivazione del riso utilizza meno acqua rispetto alle tecniche tradizionali, non utilizza fertilizzanti artificiali ed è priva di pesticidi. L'uso di tale tecnica contribuisce all'uso sostenibile e alla protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli, nonché alla riduzione dell'uso di pesticidi. Un grossista di cereali concorda con una cooperativa che si occupa di produzione di riso che il primo corrisponderà una maggiorazione per ogni tonnellata rispetto a un prezzo di riferimento per il riso Arborio coltivato secondo tale tecnica. La maggiorazione è calcolata sulla base di un indice composito dei prezzi delle materie prime. La cooperativa del riso è libera di produrre riso utilizzando i metodi tradizionali e di venderne quanto desidera ad altri clienti.

È improbabile che la maggiorazione in questione limiti la concorrenza. Si tratta semplicemente di una formula concordata tra un acquirente e un venditore per stabilire il prezzo al quale l'acquirente acquista il prodotto dal venditore.

Esempio 2: un'organizzazione non governativa (ONG) che promuove la tecnica di coltivazione del riso di cui al primo esempio sviluppa un marchio di qualità da utilizzare per la commercializzazione del riso Arborio prodotto secondo tale tecnica. Il marchio di qualità è concesso in licenza a grossisti e produttori. Tra le condizioni per l'utilizzo del marchio di qualità, il grossista di cereali deve versare una maggiorazione per ogni tonnellata rispetto al prezzo di riferimento di cui al primo esempio.

È probabile che tale accordo restringa la concorrenza. Anche se in questo esempio il grossista di cereali corrisponderebbe il medesimo prezzo di cui al primo esempio, non si tratta più del risultato di una negoziazione diretta tra acquirente e venditore, ma piuttosto di un accordo relativo a termini secondo i quali un soggetto è autorizzato a negoziare con una terza parte indipendente.

Esempio 3: un gruppo di cooperative di riso, piuttosto che una ONG, sviluppa il marchio di qualità e la maggiorazione al fine di promuovere l'adozione della tecnica di coltivazione del riso.

È probabile che tale accordo restringa la concorrenza. Sebbene se in questo caso le parti siano acquirenti e venditori, ogni venditore sta concordando il prezzo al quale anche altri venditori venderanno i loro prodotti.

Esempio 4: al fine di promuovere l'adozione da parte dei consumatori del riso prodotto secondo la tecnica di coltivazione di cui agli esempi precedenti, una cooperativa e un dettagliante concordano che il prezzo di rivendita del riso Arborio con il marchio di qualità non sarà superiore a una determinata percentuale del prezzo medio praticato dal dettagliante per il riso Arborio.

È probabile che tale accordo restringa la concorrenza, dato che limita la libertà del dettagliante di fissare il prezzo a cui rivendere il riso ai propri clienti. Inoltre, dato che il prezzo massimo di rivendita è stabilito con riferimento al prezzo di altri tipi di riso Arborio, esso limita altresì la libertà del dettagliante rispetto al prezzo di tali altri tipi di

riso Arborio. Aniché limitare il prezzo del riso con il marchio di qualità, il dettagliante potrebbe rispettare il massimale della fissazione di prezzo aumentando il prezzo medio di rivendita degli altri tipi di riso Arborio.

2. Restrizioni relative alla produzione

Gli accordi di sostenibilità che restringono la produzione sono equivalenti agli accordi di sostenibilità che limitano la capacità di una parte di fissare i prezzi. Se la quantità immessa sul mercato viene ridotta e la domanda rimane invariata, è probabile che i prezzi aumentino.

Esempio 1: desiderosa di contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici e al ripristino della biodiversità, una ONG si accorda con singoli agricoltori per affittare il 20 % dei loro terreni agricoli coltivabili. La ONG lascerà il terreno incolto per aumentare la biodiversità locale. L'effetto di tali accordi sarebbe quello di ridurre la quantità di terreni che i singoli agricoltori utilizzano in un determinato momento e quindi di ridurre i loro raccolti (anche se possono contribuire ad altre operazioni, quali la produzione di miele).

È improbabile che ciò restringa la concorrenza, perché si tratta di fatto di una semplice transazione immobiliare. Gli agricoltori rimangono liberi di utilizzare i terreni che hanno conservato nel modo che ritengono più opportuno.

Esempio 2: in questo esempio, anziché affittare i terreni a una ONG, un gruppo di agricoltori che coltivano colture simili nella medesima regione si accorda per riservare almeno il 20 % dei propri terreni coltivabili all'utilizzo come aree di interesse ecologico. L'effetto è quello di ridurre la quantità di terreni che gli agricoltori utilizzano in un determinato momento e quindi di ridurre i loro raccolti (anche se possono contribuire ad altre operazioni, quali la produzione di miele).

È probabile che tale accordo restringa la concorrenza, dato che gli agricoltori accettano di limitare la quantità di terreni che ciascuno utilizza per la produzione.

Esempio 3: nel contesto di un'iniziativa regionale per il benessere degli animali volta a migliorare le condizioni di vita dei suini, gli allevatori partecipanti sono tenuti ad aumentare la quantità di spazio per suino nelle loro aziende agricole in misura significativamente superiore al minimo legale. In ragione della normativa nazionale, per la maggior parte degli allevatori è difficile aumentare lo spazio dedicato all'allevamento dei suini. Di conseguenza gli allevatori partecipanti ridurranno il numero di suini allevati in un determinato anno. L'iniziativa garantirebbe quindi agli allevatori di ricevere un pagamento per compensare i loro investimenti e la riduzione della loro produzione.

È probabile che tale accordo restringa la concorrenza dato che gli allevatori partecipanti acconsentono implicitamente ad allevare un numero inferiore di suini.

3. Restrizioni relative ai fattori produttivi

Gli accordi di sostenibilità che restringono la scelta dei fattori produttivi possono incidere sui costi di produzione (che a loro volta incidono sul prezzo a cui il prodotto può essere

venduto in modo redditizio) oppure limitano il tipo di prodotti che possono essere prodotti (dato che potenzialmente limitano la capacità del produttore di soddisfare la domanda dei consumatori).

Esempio 1: un gruppo di cooperative del settore lattiero-caseario sviluppa un marchio di qualità per i formaggi che richiede ai produttori di certificare che il latte utilizzato per i loro formaggi è prodotto esclusivamente secondo metodi "biodinamici" specifici più rigorosi rispetto alle norme per l'agricoltura biologica previste dalla normativa dell'UE. I produttori di formaggio partecipanti sono liberi di produrre altri formaggi con latte non prodotto secondo tali metodi biodinamici.

È improbabile che tale accordo restringa la concorrenza. Sebbene l'accordo specifichi l'uso di determinati fattori produttivi, i produttori di formaggio partecipanti restano liberi di produrre formaggi utilizzando altre fonti di latte.

Esempio 2: un gruppo di cooperative del settore lattiero-caseario sviluppa un marchio di qualità per i formaggi che richiede ai produttori di certificare che il latte utilizzato per i loro formaggi è prodotto esclusivamente secondo i metodi biodinamici di cui al primo esempio. Tuttavia, a differenza del primo esempio, il marchio di qualità richiede che tutto il latte utilizzato nel caseificio sia prodotto secondo metodi biodinamici, al fine di garantire che non vi sia commistione tra latte biodinamico e altri tipi di latte.

Ciò rischia di restringere la concorrenza dato che toglie alle imprese lattiero-casearie partecipanti la libertà di utilizzare latte non biodinamico per produrre formaggi che non recano il marchio di qualità.

4. Restrizioni relative a clienti, fornitori o territori

Gli accordi di sostenibilità che impongono a un'impresa di non vendere a determinati clienti o gruppi di clienti, o di non vendere al di fuori di un determinato territorio o in determinati territori, sono suscettibili di restringere il gioco della concorrenza. Anche gli accordi di sostenibilità che richiedono l'impegno a non acquistare da altri fornitori o da altri territori possono restringere la concorrenza. Lo stesso vale per gli accordi di sostenibilità che restringono la capacità di rivenditori concorrenti di vendere a determinati clienti o territori o di acquistare da determinati fornitori o territori.

Nel caso in cui tali accordi di sostenibilità siano stipulati tra un fornitore e un rivenditore, la probabilità che l'accordo di sostenibilità restringa la concorrenza dipenderà dalla posizione del fornitore e del rivenditore sui rispettivi mercati. Ad esempio, se un fornitore rappresenta un'ampia quota delle forniture ai rivenditori nel mercato rilevante, un accordo di sostenibilità tra un dettagliante e un fornitore che limiti la libertà del fornitore di vendere ad altri rivenditori potrebbe restringere la concorrenza se altri rivenditori non fossero in grado di ottenere le forniture necessarie a causa dell'accordo di sostenibilità. Analogamente, se un rivenditore rappresenta una quota consistente degli acquisti di un prodotto, un accordo di sostenibilità che restringe la sua capacità di rifornirsi da altri fornitori potrebbe limitare la capacità di questi ultimi di vendere i loro prodotti. Inoltre, anche se un singolo accordo di sostenibilità tra un dettagliante e un fornitore potrebbe di per sé non essere restrittivo, se anche altri rivenditori e fornitori che rappresentano

un'ampia quota di forniture o acquisti sul mercato hanno stipulato accordi di sostenibilità analoghi, l'impatto complessivo di tali accordi di sostenibilità può essere quello di restringere la concorrenza.

Esempio 1: un'associazione attiva nello sviluppo regionale sviluppa un'iniziativa agrituristica destinata a proteggere e ripristinare la biodiversità, soddisfacendo allo stesso tempo la crescente domanda di turismo sostenibile da parte dei consumatori. Le aziende agricole partecipanti si impegnano a piantare una determinata percentuale del loro terreno con piante da fiore che sostengono la popolazione di insetti e allo stesso tempo rendono il paesaggio più attraente. In cambio ricevono una remunerazione o sussidi da un fondo finanziato dai dettaglianti, dai trasformatori di alimenti e dai ristoranti partecipanti. Tali aziende ricevono il diritto di utilizzare uno speciale logo floreale e sono elencate nei materiali turistici locali che mettono in evidenza le imprese sostenibili della zona. La partecipazione è volontaria ed è aperta a tutte le aziende agricole e commerciali della regione.

È improbabile che tale accordo restringa la concorrenza. L'accordo di sostenibilità non si riferisce direttamente ad alcun parametro della concorrenza. Sebbene il logo floreale e il regime di commercializzazione possano incidere sulla redditività delle aziende agricole o sulla capacità delle imprese locali di attrarre clienti, il regime è volontario e aperto a tutti.

Esempio 2: in questo esempio, lo stesso regime agrituristico viene introdotto in una regione che si estende oltre il confine di due Stati membri. In genere le aziende agricole forniscono clienti su entrambi i lati del confine e i turisti che si recano nella regione visitano solitamente destinazioni su entrambi i lati del confine. Il regime è disponibile soltanto per le aziende agricole e le imprese di uno dei due Stati membri.

È probabile che tale accordo restringa la concorrenza. A differenza del primo esempio, in cui la partecipazione era aperta a tutti, in questo caso possono partecipare soltanto le aziende agricole e le imprese stabilite su un lato del confine. Poiché il regime può incidere tanto sulla redditività delle aziende agricole partecipanti quanto sulla capacità delle imprese partecipanti di attrarre clienti, è probabile che restringa la concorrenza nei confronti delle aziende agricole e delle imprese concorrenti stabilite sull'altro lato del confine.

Esempio 3: al fine di ridurre gli sprechi alimentari, un gruppo di cooperative sviluppa un codice di buona condotta che descrive in dettaglio le misure che i produttori agricoli, i trasformatori e i dettaglianti dovrebbero adottare per ridurre tali sprechi. Il codice è stato sviluppato con la partecipazione di accademici e ONG e non favorisce alcun produttore agricolo, trasformatore o dettagliante in particolare. La partecipazione è volontaria.

È improbabile che tale accordo restringa la concorrenza. La partecipazione è volontaria e il codice non opera discriminazioni tra i partecipanti.

Esempio 4: in questo esempio, nel contesto del codice di cui all'esempio 3, i membri della cooperativa concordano di vendere i loro prodotti soltanto ai dettaglianti che hanno sottoscritto il codice.

È probabile che tale accordo restringa la concorrenza dato che i dettaglianti non partecipanti non sarebbero più in grado di acquistare prodotti agricoli da un'ampia serie di fornitori come potevano fare prima dell'accordo di sostenibilità.

5. Restrizioni relative agli scambi di informazioni

Gli accordi di sostenibilità possono comportare lo scambio di informazioni non pubbliche tra concorrenti. Lo scambio di informazioni non pubbliche può limitare la concorrenza se le informazioni incidono sul modo in cui il destinatario compete sul mercato. Tali informazioni sono spesso definite "informazioni sensibili dal punto di vista commerciale".

Secondo un principio fondamentale della concorrenza, ci si aspetta che ogni impresa determini la propria politica commerciale in modo indipendente. Scambiandosi informazioni sensibili dal punto di vista commerciale nell'ambito di un accordo di sostenibilità, le imprese concorrenti possono eliminare l'incertezza su come reagiranno sul mercato. Ciò può facilitare il conseguimento di un'intesa su come comportarsi sul mercato, riducendo o eliminando così la concorrenza tra le imprese coinvolte.

Il fatto che le informazioni scambiate nell'ambito di un accordo di sostenibilità possano essere sensibili dal punto di vista commerciale dipende dalla natura delle informazioni e dal contesto in cui vengono divulgate. Alcune informazioni sono per loro natura sensibili in termini di concorrenza. Ad esempio le informazioni relative a intenzioni di fissazione dei prezzi o a piani strategici di un operatore sono solitamente sensibili dal punto di vista commerciale, dato che i concorrenti che ne vengono a conoscenza possono adattare di conseguenza il loro comportamento concorrenziale.

Altre informazioni possono essere sensibili dal punto di vista commerciale a seconda di quanto siano dettagliate. Più le informazioni sono specifiche, più è probabile che i concorrenti possano utilizzarle per anticipare le intenzioni dell'altra parte.

Allo stesso modo, l'età delle informazioni può determinare la loro sensibilità dal punto di vista commerciale. Quanto più datate sono le informazioni, tanto meno è probabile che rivelino il comportamento previsto dei concorrenti o che contribuiscano al conseguimento di un'intesa comune su come competere sul mercato.

In altri casi, talune informazioni possono essere essenziali per poter competere. In questi casi gli accordi di sostenibilità che limitano la capacità di alcune imprese di avere accesso a tali informazioni possono rendere difficile la concorrenza delle imprese escluse o creare ostacoli all'ingresso di nuove imprese o all'espansione di imprese concorrenti.

Esempio 1: ogni estate ci sono periodi nei quali il volume di alcuni ortaggi supera la domanda, per cui una parte del raccolto finisce per marcire nei campi o nei magazzini. Al fine di ridurre tali sprechi, un gruppo di cooperative raccoglie informazioni sulle superfici piantate e sulle rese per ortaggio dell'anno precedente, nonché sulla quantità di scarti di raccolto di tutte le aziende agricole associate. Tali informazioni sono aggregate a livello regionale e pubblicate su un sito web accessibile al pubblico. Le cooperative preparano una raccomandazione congiunta per i loro membri su come gestire gli scarti di raccolto sulla base delle migliori pratiche dei loro membri.

È improbabile che tale accordo restringa la concorrenza. Le informazioni in questo caso sono storiche e aggregate, il che rende improbabile che una determinata azienda agricola sia in grado di anticipare nel dettaglio ciò che faranno i suoi concorrenti sul mercato.

Esempio 2: in questo caso, il gruppo di cooperative concorda che, prima di ogni stagione di semina, ogni membro della cooperativa riferisca il proprio piano di semina alla propria cooperativa. Le cooperative pubblicheranno tempestivamente i singoli piani di semina su un sito web accessibile al pubblico, affinché ogni azienda agricola possa adeguare i propri piani di semina per evitare una sovrapproduzione che determinerebbe sprechi alimentari.

È probabile che tale regime restringa la concorrenza. Le informazioni scambiate sono sensibili (piani futuri), dettagliate, non aggregate e aggiornate, il che consente a ciascuna cooperativa di conoscere i piani di produzione dei concorrenti per la stagione successiva e di ridurre di conseguenza la propria produzione.

Esempio 3: in questo esempio, anziché scambiarsi i piani di semina, al fine di ridurre gli sprechi alimentari garantendo un maggiore equilibrio tra domanda e offerta, le cooperative si scambiano informazioni sulle loro consegne settimanali a clienti specifici.

È probabile che anche tale regime restringa la concorrenza. Le informazioni in questione (volumi di vendita e identità dei clienti) sono sensibili e i dati sono aggiornati. Lo scambio di tali dati renderebbe più facile per le cooperative raggiungere una tacita intesa sul fatto che non dovrebbero competere vigorosamente per determinati clienti.

Per ulteriori informazioni sull'analisi degli accordi di sostenibilità ai sensi dell'articolo 101 TFUE (compresi gli accordi che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 210 bis), cfr. sezione 9 delle Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale³¹.

6. Restrizioni relative alle modalità di definizione delle norme di sostenibilità

In alcuni casi il modo in cui viene stabilita la norma di sostenibilità può essere esso stesso suscettibile di restringere la concorrenza. In particolare possono sorgere preoccupazioni quando la partecipazione a una norma di sostenibilità conferisce ai partecipanti un vantaggio competitivo rispetto ai non partecipanti o quando le modalità di definizione della norma possono conferire vantaggi ad alcuni partecipanti rispetto ad altri. Le preoccupazioni possono sorgere anche quando l'adozione di una norma di sostenibilità impedisce necessariamente alle imprese di adottare altre norme di sostenibilità.

Esempio 1: al fine di contrastare la resistenza antimicrobica, le imprese produttrici di sementi e un'associazione che rappresenta i produttori di zucche sviluppano congiuntamente una norma per contrastare l'oidio che riduce la necessità di utilizzare prodotti antimicrobici durante la coltivazione. Gli agricoltori che utilizzano la norma hanno il diritto di impiegare un determinato marchio di qualità e l'associazione che rappresenta i produttori di zucca investe nella sensibilizzazione dei consumatori in merito alla resistenza antimicrobica. La norma comprende diverse pratiche agricole e richiede l'uso di varietà di zucca che abbiano dimostrato un certo livello di resistenza all'oidio. L'adesione all'associazione è aperta a tutti i produttori di zucche e alle imprese produttrici di sementi, nonché a ricercatori del settore. Tutti i membri possono partecipare allo sviluppo della norma. Le riunioni del comitato per le norme dell'associazione sono trasmesse in diretta streaming e tutti i documenti preparatori

pertinenti sono pubblicati sul sito web dell'associazione. L'adozione della norma viene sottoposta al voto di tutti i membri dell'associazione, ognuno dei quali dispone di un voto. La partecipazione alla norma e al regime del marchio di qualità è volontaria.

È improbabile che tale accordo restringa la concorrenza. La partecipazione alla definizione delle norme è aperta a tutti i membri dell'associazione e le norme sono adottate in modo aperto e trasparente. I membri dell'associazione sono liberi di scegliere se adottare o meno la norma.

Esempio 2: in questo caso, le circostanze sono le stesse di cui all'esempio 1 ad eccezione del fatto che la norma impone l'uso di alcune varietà ibride proprietarie, anche se altre varietà offrono una resistenza analoga all'oidio.

È probabile che tale accordo restringa la concorrenza. Sebbene la partecipazione alla norma sia volontaria, la campagna di sensibilizzazione deve indurre i produttori di zucche a conformarsi alla norma. Poiché la norma favorisce alcune varietà di zucca rispetto ad altre, è probabile che incida anche sulla concorrenza tra i produttori di zucca e tra le imprese produttrici di sementi. Inoltre, limitando la libertà dei produttori di zucche di scegliere altre varietà, la norma potrebbe impedire a tali produttori di utilizzare varietà più efficaci che ridurrebbero in misura ancora maggiore la necessità di trattamenti antimicrobici.

Esempio 3: in questo caso l'associazione di cui all'esempio 1 dispone di regole e procedure di adesione diverse. In questo esempio l'adesione è aperta non soltanto a tutti i produttori di zucche ma anche agli sviluppatori di sementi, le quote di iscrizione annuali sono determinate in base al fatturato annuo di ciascun membro e i diritti di voto sono determinati in proporzione alle quote di iscrizione annuali dei membri. Di conseguenza un esiguo numero di grandi imprese produttrici di sementi controlla i voti sufficienti per adottare la norma indipendentemente dai voti dei produttori di zucche.

È probabile che tale accordo restringa la concorrenza. Il processo di definizione delle norme incentiverebbe le imprese produttrici di sementi di grandi dimensioni a favorire le proprie varietà rispetto a quelle di altri produttori di sementi.

Esempio 4: in questo caso le circostanze sono le stesse di cui all'esempio 1 ad eccezione del fatto che l'associazione che rappresenta i produttori di zucche adotta una decisione che impone a tutti i membri di adottare la norma. I produttori di zucca che non desiderano adottare la norma sono liberi di lasciare l'associazione, ma così facendo perderebbero l'accesso a un prezioso sostegno tecnico e alla commercializzazione.

È probabile che tale accordo restringa la concorrenza. Sebbene i produttori di zucca possano decidere di non adottare la norma, il fatto di dover lasciare l'associazione per farlo rende probabile l'adozione della norma da parte di numerosi produttori di zucca e la conseguente limitazione della concorrenza in termini di qualità e prezzo.